Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Lunedì, 27 aprile 1925** **Numero 97**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel **Regno, in lire DUE all'Estero.**

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschelli* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonpicini* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra-fiera zootecnica e casearea siciliana.

Con decreto 8 aprile 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 18 dello stesso mese al reg. n. 5 finanze, foglio n. 240, la Commissione provinciale zootecnica presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Siracusa, è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la prima Mostra-fiera zootecnica e casearea siciliana con Raid ippico siciliano, che avrà luogo a Ragusa nel corso del mese di aprile c. a.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 719.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 432.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1937, che dà facoltà al Nostro Governo di riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme sulla istruzione elementare post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, vigenti nel momento in cui il testo unico sarà pubblicato;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 107. — GRANATA.

TESTO UNICO.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

CAPO I.

Consiglio scolastico e Consiglio di disciplina.

Art. 1.

(Art. 2, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore.

Art. 2.

(Art. 3, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Il Consiglio scolastico è composto di sei membri, oltre il presidente, e cioè di un preside di scuole medie governative, di un sanitario e di altre quattro persone che abbiano speciale conoscenza dell'ordinamento della istruzione elementare e dei particolari bisogni della scuola.

I membri del Consiglio scolastico sono nominati per decreto ministeriale.

Restano in ufficio un triennio e sono riconfermabili.

Art. 3.

(Art. 4, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Il Consiglio scolastico si aduna normalmente due volte il mese.

Esso delibera sull'istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole, amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare; approva le deliberazioni comunali aventi per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare nonchè il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei patronati scolastici.

Dà pareri sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sui trasferimenti per ragioni di servizio, sui ritardi di promozione, sulla idoneità delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, sulle graduatorie di concorso, sulla istituzione di corsi di lezione a norma dell'art. 29 e sopra ogni altro provvedimento o proposta sul quale il Regio provveditore agli studi reputi opportuno di interpellarlo.

Provvede, inoltre, sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 4.

(Art. 5, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Il Consiglio di disciplina è composto di quattro membri oltre il presidente, e, cioè, di due membri del Consiglio scolastico, di un professore di scuole medie governative e, infine, di un direttore didattico comunale o di un insegnante elementare titolare di scuola classificata, secondo che l'incolpato sia un direttore didattico comunale od un insegnante elementare.

I membri del Consiglio di disciplina sono nominati per decreto ministeriale.

Restano in ufficio tre anni e sono riconfermabili.

Art. 5.

(Art. 6, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Il Consiglio di disciplina giudica della responsabilità disciplinare dei maestri e dei direttori didattici comunali nei limiti di cui all'art. 152 e nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento.

CAPO II.

Provveditore e Ufficio scolastico.

Art. 6.

(Art. 7, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degl'ispettori sull'insegnamento pubblico e privato; presiede all'approvazione dei libri di testo; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici, contro i dinieghi di congedo e le nomine dei supplenti da parte dei medesimi; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie

o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo con il prefetto competente, commissari scolastici con facoltà di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; esercita tutte le altre attribuzioni deferitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 7.

(Art. 18, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453; art. 25 R. D. L. 8 maggio 1924, n. 843).

L'ufficio di Regio provveditore agli studi si può conferire, oltre che per promozione dal ruolo dell'Amministrazione scolastica locale ovvero per trasferimento o per promozione dal ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, anche, a scelta del ministro, quando per dottrina, per esperienza e per autorità morale, siano riconosciuti particolarmente idonei all'ufficio, fra i presidi e i professori di scuole medie governative, fra i funzionari di prima categoria di qualsiasi grado dell'Amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione, o fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

(Art. 8, comma 1°, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi è posto l'Ufficio scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrativa, di ragioneria e d'ordine.

Art. 9.

(Art. 22, comma 1°, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Alle spese per i locali e per l'arredamento dell'ufficio scolastico provvedono le Provincie comprese nella giurisdizione del Provveditorato agli studi; alle spese predette lo Stato contribuisce nella misura di cui all'annessa tabella *A*.

Capo III.

Ispettori e direttori governativi.

Art. 10.

(Art. 17, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453; art. 16, comma 4°, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

E' pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare.

Essi vengono nominati mediante esame di concorso, salva l'applicazione dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, nei casi e con le modalità ivi contemplati.

Art. 11.

(Art. 9, 1° comma, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Il territorio del Regio Provveditorato agli studi è diviso, con decreto ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici.

Art. 12.

(Art. 9, comma 2°, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

La circoscrizione ispettiva è affidata a un Regio ispettore scolastico, il circolo didattico a un direttore didattico governativo.

Art. 13.

(Art. 8, comma 2°; art. 22, comma 2°, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453, e art. 7, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi.

Essi tengono l'ufficio presso una delle scuole pubbliche della città di loro residenza. Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune.

Art. 14.

(Art. 10, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453; art. 6 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937).

Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi potrà affidarla, in via provvisoria, ad un direttore didattico governativo, o, se le esigenze del servizio lo consiglino, a più direttori, ciascuno per una parte, oppure all'ispettore scolastico viciniore.

Per il servizio di supplenza in circoscrizioni scolastiche può essere corrisposto un compenso non superiore alla somma mensile di L. 120, complessivamente per ciascuna circoscrizione.

Quando un circolo di direzione didattica sia sprovvisto del titolare, il Regio provveditore agli studi può incaricare della supplenza uno dei direttori didattici di circoli limitrofi. Per tale supplenza può essere corrisposto ai direttori didattici un compenso mensile non superiore a L. 50. Qualora la supplenza si riferisca a più direzioni, il compenso può elevarsi ad un massimo di L. 75.

I compensi di cui ai commi precedenti gravano sui capitoli del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi; non sono dovuti nei casi di supplenza per ordinario congedo del titolare.

Art. 15.

(Art. 11, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Il Regio ispettore scolastico vigila sull'istruzione pubblica e privata nell'ambito della sua circoscrizione; autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare; provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori; rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; decide definitivamente sui ricorsi contro i risultati dei verbali di visita e l'assegnazione delle classi fatta dai direttori didattici.

Art. 16.

(Art. 12, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Gli ispettori scolastici, cui non sia assegnata una circoscrizione ispettiva, saranno distribuiti dal Ministero tra le città sedi di Provveditorato e gli altri centri urbani per la vigilanza sui collegi e sulle scuole private, sugli istituti speciali, sulle classi per tardivi ed anormali, sugli asili infantili e sulle altre opere integrative della scuola.

Art. 17.

(Art. 13, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni; provvede alla continuità dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresì le Commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, riordinamenti e sdoppiamenti di classi nell'interesse della scuola.

Art. 18.

(Art. 20 R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453; articoli 6 e 8 R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943, art 4, comma 1°, R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937).

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono nominati per concorso per titoli ed esami, da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento.

La tassa di ammissione al concorso è di lire 50.

Agli effetti dell'ammissione ai futuri concorsi per i posti di ispettore scolastico è riconosciuto il titolo di abilitazione all'ispettorato a coloro tra gli attuali direttori didattici governativi che abbiano tenuto l'ufficio ispettivo in dipendenza del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771.

I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni ai quali sia ritolta l'amministrazione delle scuole elementari nel caso di cui all'art. 47, quando sieno stati nominati nel posto per concorso a norma di legge, possono chiedere di far passaggio senza esame nel ruolo dei direttori didattici governativi, nel quale vanno ad occupare l'ultimo posto disponibile.

Coloro che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conservano la differenza *ad personam* da riassorbire nei successivi aumenti.

Capo IV.

Direzioni comunali.

Art. 19.

(Art. 14, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453 e art. 5 R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

In ogni Comune, che conserva l'amministrazione delle scuole elementari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale.

Esso sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio, od uno per ogni gruppo più numeroso di classi, purchè riunite in un medesimo edificio scolastico.

Se il numero delle classi con maestro proprio sia superiore ai duecento, la direzione delle scuole elementari dovrà essere affidata a un direttore centrale.

Art. 20.

(Art. 15, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Le attribuzioni del direttore e dei direttori sezionali dei Comuni autonomi sono quelle affidate ai direttori didattici governativi.

Ai direttori didattici comunali e ai direttori sezionali si applicano le norme sullo stato giuridico dei maestri elementari.

Art. 21.

(Art. 21, 1°, 3° e 4° comma, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453 art. 5 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937).

I direttori centrali e i direttori didattici comunali sono nominati per concorso.

Il regolamento scolastico comunale può stabilire che al concorso per direttore sezionale siano ammessi soltanto insegnanti del Comune e che, quando il numero delle classi elementari del Comune stesso non sia superiore a 60, al concorso per direttore didattico siano ugualmente ammessi soltanto i detti insegnanti.

Condizione essenziale di ammissione al concorso è il possesso del titolo di abilitazione all'ufficio.

Il regolamento scolastico del Comune stabilirà le norme per il funzionamento della direzione didattica e determinerà, occorrendo, il numero delle direzioni sezionali.

Art. 22.

(Art. 16, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Le autorità comunali non sono esonerate dall'obbligo di vigilare sulla scuola limitatamente, però, alla presenza degli scolari, al loro buon contegno fuori della scuola ed alla assiduità del maestro.

Le autorità scolastiche dovranno prendere nota delle informazioni date dalle autorità comunali secondo le norme dettate dal regolamento.

Art. 23.

(Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

Lo stipendio e le condizioni di carriera del direttore didattico o direttore sezionale nelle scuole amministrate dai Comuni non potranno essere inferiori a quelli stabiliti per i direttori didattici governativi.

TITOLO II.

Ordinamento didattico e amministrativo della scuola.

Capo I.

Ordinamento didattico.

§ 1. — *Gradi di insegnamento e programmi.*

Art. 24.

(Art. 1 e art. 2, comma 1°, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.

Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni.

Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni.

Le classi oltre la 5ª prendono il nome di classi integrative di avviamento professionale.

Art. 25.

(Art. 3, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

All'istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e

lo accettino, o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico. Per l'idoneità ad impartire l'istruzione religiosa così dei maestri come delle altre persone il Regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorità ecclesiastica.

Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente.

Art. 26.

(Art. 7, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.

Essa comprende, oltre alle preghiere più semplici:

1° Canto e audizione musicale;

2° Disegno spontaneo;

3° Giuochi ginnastici;

4° Facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali; giardinaggio e allevamento di animali domestici;

5° Rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.

Art. 27.

(Art. 8, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

L'istruzione del grado inferiore comprende, oltre gli esercizi del grado preparatorio, tra i quali si dà particolare sviluppo al canto, al disegno in rapporto agli altri insegnamenti, ed alla ginnastica:

1° Preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavati dalle Scritture e segnatamente dai Vangeli; successivamente, racconti di Storia sacra; illustrazione del *Pater*;

2° Letture e scritture;

3° Insegnamento dell'aritmetica elementare e nozioni sul sistema metrico;

4° Esercizi orali di traduzione dal dialetto; facili esercizii di esposizione per iscritto; recitazione di inni nazionali e di poesie;

5° Nozioni varie, con sopraluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale; conoscenza di opere d'arte, ricordi e monumenti;

6° Rudimenti di geografia.

Nei luoghi in cui non siano istituite classi del grado superiore, viene insegnata, altresì, la storia del Risorgimento nazionale fino ai nostri giorni.

Art. 28.

(Art. 9, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Il grado superiore, fino alla classe 5ª, comprende, oltre lo svolgimento sistematico delle materie del grado inferiore, con particolare estensione delle letture storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione agiografica locale e nazionale:

1° Lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle parabole del Vangelo; principî della vita religiosa e del culto; Sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica;

2° Lettura di libri utili ad orientare il fanciullo rispetto ai problemi della vita domestica e sociale;

3° Storia e geografia, con particolare riguardo all'Italia; nozioni sommarie e letture circa la struttura geografica, amministrativa, agricola, industriale, commerciale, bancaria e le condizioni del mercato del lavoro dei paesi verso i quali sono orientati e si orientano le correnti migratorie permanenti e temporanee della regione;

4° Nozioni e letture sull'ordinamento dello Stato; sulla amministrazione della giustizia e i doveri e i diritti dell'uomo e del cittadino; nozioni di economia;

5° Calcoli elementari, geometrici e aritmetici;

6° Elementi di scienze; formazione di raccolte con esemplari procurati nelle gite scolastiche; igiene;

7° Disegno applicato;

8° Ginnastica in ordine chiuso ed esercizi da giovane esploratore.

Art. 29.

(Art. 10, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

L'istruzione nelle classi superiori alla 5ª comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4ª e 5ª, convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.

Possono, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.

Art. 30.

(Art. 11, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

In tutte le scuole femminili si aggiunge per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.

Le scuole saranno dotate, a cura del Patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e coi mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza ministeriale.

Art. 31.

(Art. 4 e 6, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

In tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento è impartito nella lingua dello Stato.

Nei Comuni nei quali si parli abitualmente una lingua diversa, questa è oggetto di studio, in ore aggiunte.

L'insegnamento della seconda lingua è obbligatorio per gli alunni alloglotti, per i quali i genitori e gli esercenti la patria potestà abbiano al principio dell'anno fatto dichiarazione di iscrizione.

I programmi e gli orari di insegnamento della seconda lingua sono determinati con ordinanza del ministro dell'istruzione.

Quando non sia possibile affidare l'insegnamento della seconda lingua al maestro della classe o ad altro maestro della scuola che insegna l'italiano, l'insegnamento della seconda lingua viene affidato a maestri abilitati, incaricati di impartire l'istruzione in più scuole a tal fine opportunamente raggruppate in circoli, su proposta del direttore didattico e del Regio ispettore approvata dal Regio provveditore agli studi.

Art. 32.

(Art. 14, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Ogni anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi.

Nei Comuni, dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezione possono essere ridotti ad un numero inferiore, purchè il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.

Art. 33.

(Art. 15, commi 1° a 3°, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Ogni direttore didattico determina all'inizio dell'anno il calendario scolastico e l'orario in rapporto alle speciali esigenze del suo circolo e di speciali zone di esso e lo comunica con sua ordinanza ai maestri dipendenti, dandone notizia al Regio ispettore scolastico.

Il Regio ispettore scolastico può modificare il calendario e l'orario adottato qualora esso non preveda un numero di giorni di lezioni di almeno 180, comunque distribuite nell'anno scolastico, ovvero il calendario adottato gli risulti in contrasto con le esigenze di lavoro della maggior parte delle famiglie interessate.

Se, nel corso dell'anno, per impreviste condizioni di lavoro, sia opportuno utilizzare per lezioni periodi di vacanza, il maestro ha facoltà di avanzare proposta al direttore didattico per esserne autorizzato. In tale materia può di ufficio sostituirsi il Regio ispettore, ordinando le opportune modificazioni del calendario scolastico.

Art. 34.

(Art. 18, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Per le scuole con popolazione scolastica appartenente al ceto agricolo il direttore didattico stabilisce appositi calendari ed orari scolastici rispondenti alle pause del lavoro agricolo nelle varie zone del suo circolo; e per quelle frequentate da popolazione scolastica prevalentemente operaia orari confacenti con l'orario di lavoro consentito dalla legge ai minorenni.

Calendari ed orari scolastici speciali possono essere combinati laddove sia necessario per una popolazione scolastica mista, anche riducendo per ciascun gruppo di alunni la durata delle lezioni quotidiane.

§ 2. — *Istruzione del grado preparatorio.*

Art. 35.

(Art. 1 e 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

L'istruzione elementare del grado preparatorio, che prende il nome di scuola materna, è impartita a mezzo degli istituti ora esistenti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati e di quelli che in avvenire siano istituiti da enti pubblici, da comitati, da privati, col concorso del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede a che, gradualmente, l'istruzione del grado preparatorio fornita dalle istituzioni di cui in questo articolo si svolga secondo quanto è disposto dall'art. 26.

Art. 36.

(Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

Nulla è innovato alle disposizioni di legge relative alla tutela e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne.

Gl'istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti d'istruzione e di educazione, qualora non ne sia chiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza.

Tutti gli istituti indistintamente, di qualsiasi natura e denominazione, purchè mantengano scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 37.

(Art. 4, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

Salva la disposizione dell'art. 254, il personale insegnante nelle scuole materne dev'essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio.

Il detto titolo si consegue:

a) presso le scuole di cui all'art. 39;

b) presso i corsi estivi ai sensi dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216;

c) presso le scuole mantenute da enti morali, che attendono in particolare modo alla educazione materna e all'igiene infantile, purchè i corsi di studio siano riconosciuti equivalenti a quelli ufficiali.

Art. 38.

(Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106)

Le nomine del personale insegnante in scuole materne, comunque istituite o mantenute, sono soggette all'approvazione del Regio provveditore agli studi.

Art. 39.

(Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

Sono istituite sei Scuole di metodo per l'educazione materna, con il fine di formare le maestre del grado preparatorio.

La convenzione con gli enti locali per l'istituzione di dette scuole è approvata con decreto Reale promosso dal ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze.

Art. 40.

(Art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

Le scuole di metodo per l'educazione materna sono di tre anni.

Vi si insegnano religione, lingua italiana, storia e geografia, matematica e scienze naturali, igiene e pedagogia infantile, economia domestica, canto, disegno, plastica e lavori donneschi.

Apposite classi preparatorie infantili in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio sono annesse ad ogni scuola.

Art. 41.

(Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

Per l'iscrizione alle scuole di cui all'art. 39 ed alla lettera c) dell'art. 37 è richiesta la licenza complementare o l'ammissione alla quarta ginnasiale o l'ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale ovvero un equipollente titolo di studio.

Per l'iscrizione ai corsi estivi, di cui alla lettera b) dell'art. 37, è richiesto il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 42.

(Art. 11, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

Le Regie scuole magistrali per educatrici di infanzia, annesse agli asili modello di Fossombrone, di Marcianise e di Milano, sono conservate come scuole di metodo ai sensi degli articoli 39 e 40, purchè gli enti locali, con nuove convenzioni, assumano gli oneri che saranno loro imposti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 43.

(Art. 12, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106)

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.

Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede:

1° A mantenere e sussidiare le scuole di metodo per la educazione materna di cui all'art. 39;

2° Ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.

Art. 44.

(Art. 13, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

L'organico delle scuole di metodo per l'educazione materna è stabilito dalla tabella *B* annessa al presente testo unico.

CAPO II.

Ordinamento amministrativo.

§ 1. — *Norme generali.*

Art. 45.

(Art. 317, comma 1°, legge 13 novembre 1859, n. 3725).

L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

Art. 46.

(Art. 1, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Le scuole elementari si distinguono in scuole classificate e scuole non classificate; queste ultime, alla loro volta, in provvisorie e sussidiate.

Art. 47.

(Articoli 14 a 16, legge 4 giugno 1911, n. 487; art. 1, R. decreto 3 novembre 1923. n. 2453).

Salve le eccezioni consentite nei casi previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, i Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni capoluoghi di Circondario provvedono, a norma delle leggi e dei regolamenti, all'amministrazione delle scuole elementari; per tutti gli altri Comuni le scuole elementari sono governate dall'Amministrazione scolastica a capo della quale è il Regio provveditore agli studi.

Al Regio provveditore agli studi spetta, altresì, di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi situati nel territorio della sua circoscrizione.

L'amministrazione delle scuole dei Comuni ai quali, in applicazione dell'art. 16 della predetta legge, fu concessa l'autorizzazione di amministrare direttamente le scuole, è riassunta dal provveditorato se l'Amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo seguente, è liquidato, computando a carico del Comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Consiglio comunale in più del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.

Art. 48.

(Articoli 17 e 18, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Al Comune che ha le scuole governate dall'Amministrazione scolastica spetta:

a) pagare il contributo consolidato a norma della legge 4 giugno 1911, n. 487, e la somma indicata nell'art. 157 del presente testo unico;

b) fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti;

c) provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salva la disposizione dell'art. 73;

d) fornire l'alloggio gratuito agl'insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente al 17 giugno 1911 ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'art. 104.

Art. 49.

(Art. 2, R. decreto 27 maggio 1923, n. 1209).

Per le scuole amministrate dal Provveditorato il servizio per il pagamento degli stipendi, assegni, indennità ed il contributo al Monte pensioni per il personale insegnante, i concorsi ad enti che mantengono scuole a sgravio viene fatto a mezzo di contabilità speciali secondo le norme stabilite con apposito regolamento da emanarsi dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze.

Col medesimo regolamento saranno anche date le disposizioni per l'erogazione di tutte le altre spese riguardanti la istruzione elementare.

Art. 50.

(Art. 3, R. decreto 27 maggio 1923, n. 1209).

La vigilanza sull'andamento contabile delle Amministrazioni scolastiche viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero delle finanze.

Art. 51.

(Art. 3, legge 11 aprile 1886, n. 3798; articoli 6 e 24, legge 8 luglio 1904, n. 407; articoli 64 e 65, legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 41, legge 4 giugno 1911, n. 487; decreto legge 6 luglio 1919, n. 1239; decreto 21 settembre 1919, n. 1777; decreto 13 maggio 1920, n. 1129; articolo unico, R. decreto 2 luglio 1922, n. 1209).

I rimborsi e i concorsi dovuti dallo Stato ai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, in applicazione della legge 11 aprile 1886, n. 3798, della legge 8 luglio 1904, n. 407, della legge 15 luglio 1906, n. 383, e della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono consolidati nella somma liquidata per l'anno 1920.

Oltre i concorsi e rimborsi dovuti a norma e nella misura stabilita dal precedente comma, spettano ai Comuni quelli

in dipendenza dei decreti 6 luglio 1919, n. 1239, e 13 maggio 1920, n. 1129, da liquidarsi con le norme di cui al R. decreto 21 settembre 1919, n. 1777, e quelli in dipendenza dell'art. 157 del presente testo unico.

Per le nuove scuole istituite dal 1° gennaio 1921 la liquidazione dei rimborsi e concorsi dovuti dallo Stato ai Comuni è fatta in base alle norme contenute nelle leggi citate nei due commi precedenti.

§ 2. — *Scuole classificate.*

Art. 52.

(Art. 2, comma 1°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Le scuole classificate sono istituite e mantenute dalle Amministrazioni scolastiche o dai Comuni.

Art. 53.

(Art. 3, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Sono classificate le scuole esistenti nel capoluogo dei Comuni. Sono pure classificate le scuole esistenti nelle frazioni o borgate:

quando facciano parte di un corso inferiore cui sia unito il corso superiore;

quando il numero degli obbligati sia superiore ai quaranta.

Art. 54.

(Art. 26, commi 2° e 3°, testo unico 21 ottobre 1903, n. 431 e art. 4, comma 1°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Ogni scuola classificata non può avere più di 60 alunni.

Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'art. 57.

Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.

Art. 55.

(Art. 5, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore.

Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore.

Art. 56.

(Art. 4, comma 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

La scuola classificata è affidata di regola ad un insegnante di ruolo.

Art. 57.

(Art. 6 legge 8 luglio 1904, n. 407 e art. 4, comma 3°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Due scuole classificate possono essere affidate ad un solo insegnante in unico orario o in orario alternato con opportuno intervallo in modo che le ore di lezioni siano almeno tre in ciascuna scuola.

L'abbinamento o l'alternamento ha luogo anche se delle due scuole l'una appartenga al corso inferiore e l'altra al superiore. Nel caso di alternamento spetta all'insegnante il compenso di cui all'art. 158.

Nei casi in cui il Comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorre proporzionalmente nel pagamento del compenso.

Non può procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico, il quale deve verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 54.

Art. 58.

(Art. 5, commi 1° a 3°, legge 8 luglio 1904, n. 407).

Nei Comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti è data facoltà di affidare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimenti miste.

La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore può essere promiscuo.

§ 3. — *Scuole provvisorie.*

Art. 59.

(Art. 2, comma 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Le scuole provvisorie istituite dove non concorrano le condizioni per l'istituzione di una scuola classificata sono normalmente gestite, per delega dello Stato, da istituzioni culturali che abbiano personalità giuridica.

Art. 60.

(Art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

Le scuole provvisorie si istituiscono nelle frazioni o borgate dove il numero degli obbligati sia non superiore ai 40 e restano aperte se il numero dei frequentanti non sia inferiore a quindici e quello degli alunni promossi non sia inferiore a dieci.

Art. 61.

(Art. 8, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

Le scuole provvisorie sono, di regola, costituite del solo corso inferiore.

Art. 62.

(Art. 9, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

Le scuole provvisorie nel territorio dei Comuni autonomi sono istituite dal Comune e possono essere gestite o dal Comune stesso o dalle istituzioni culturali di cui ai seguenti articoli, mediante speciale convenzione, con la quale il Comune si obbliga a corrispondere alla istituzione culturale la quota annua stabilita per ogni scuola provvisoria.

In ogni altra parte del territorio le scuole provvisorie sono istituite dai provveditori agli studi e gestite, ai sensi dell'art. 59, per delega dello Stato.

Art. 63.

(Art. 10, commi 1° e 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

La delega, di cui all'articolo precedente, viene data dal Ministero della pubblica istruzione alle istituzioni culturali che la richiedano e siano ritenute idonee allo scopo.

La delega ha la durata di un triennio e, qualora non venga disdetta un anno prima della scadenza, si intende confermata per il triennio successivo.

Art. 64.

(Art. 10, comma 3°; R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

La delega cessa quando nel luogo della scuola provvisoria concorrano, da un biennio, le condizioni per la istituzione di una scuola classificata.

Art. 65.

(Art. 11, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410; art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

Agli enti delegati viene corrisposto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per ogni scuola provvisoria una quota annua, sulla base di sette decimi del costo medio di una scuola rurale unica mista classificata.

Detta quota è stabilita al principio di ogni triennio.

Per il primo triennio l'economia per la trasformazione di una scuola da classificata in provvisoria è stabilita dall'unita tabella *C*.

Art. 66.

(Art. 26, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

L'ammontare delle quote di cui all'articolo precedente è annualmente trasportato in apposito capitolo dagli stanziamenti per le scuole elementari iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Analogamente si provvede per le spese necessarie al funzionamento del Comitato di cui all'art. 74.

Nello stesso stato di previsione è iscritta, annualmente, in apposito capitolo, la somma di otto milioni di lire per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 72.

Con decreti del ministro delle finanze sono apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni in dipendenza dei precedenti commi di questo articolo.

Art. 67.

(Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Al maestro di scuola provvisoria gestita per delega è corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti.

Il maestro di scuola provvisoria è iscritto al Monte pensioni.

La relativa quota di iscrizione è a totale carico degli enti delegati.

Art. 68.

(Art. 13, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Il maestro di scuola provvisoria che consegua nel corso dell'anno scolastico la nomina a titolare di una scuola classificata, per effetto di concorso, deve ultimare l'anno scolastico nella scuola provvisoria.

La sua nomina a titolare decorre, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Art. 69.

(Art. 14, R. decreto 31 ottobre 1923. n. 2410).

Il servizio prestato dal maestro in una scuola provvisoria è riconosciuto quale servizio di ruolo nelle scuole classificate agli effetti della ammissione ai concorsi, della valutazione dei titoli, e della anzianità di carriera, nel caso che il maestro in seguito divenga titolare di una scuola classificata.

Art. 70.

(Art. 15, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Sono convertite in classificate le scuole provvisorie in cui da un biennio il numero degli obbligati sia divenuto superiore ai quaranta e quelle situate in località nelle quali si manifesti, per mutate condizioni di fatto, l'opportunità di istituire un corso superiore accanto al corso inferiore.

Art. 71.

(Art. 16, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

La scuola provvisoria convertita in classificata cessa di essere gestita dalle istituzioni di cui all'art. 63.

Art. 72.

(Art. 17, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

Le istituzioni culturali delegate hanno facoltà di provvedere al funzionamento di scuole elementari serali e festive in vantaggio di adulti analfabeti, nonchè al funzionamento di corsi integrativi di cultura e di avviamento.

Art. 73.

(Art. 18, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

All'arredamento e al materiale didattico per le scuole provvisorie istituite non per conversione di scuole classificate, e per le scuole serali, festive, ecc., di cui al precedente articolo, che non siano aperte peraltro nello stesso locale delle scuole classificate, provvedono le istituzioni culturali delegate con il concorso dei proprietari dei fondi, opifici, cantieri, ecc., e delle popolazioni direttamente interessate.

Se la scuola provvisoria sia convertita in classificata a mente dell'art. 70, l'arredamento ed il materiale sono trasferiti in proprietà del Comune contro indennizzo.

Art. 74.

(Art. 19, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Cinque fra i componenti dei Consigli direttivi delle istituzioni culturali delegate sono chiamati dal ministro per la pubblica istruzione a costituire il Comitato contro l'analfabetismo.

Al Comitato predetto spetta di stabilire le opportune intese fra gli enti delegati per il migliore conseguimento dei fini. Esso determina le norme tecniche, disciplinari ed amministrative per lo svolgimento del programma d'azione degli enti delegati, stabilisce il compenso diario ed i premi ai maestri, in base ai risultati dell'insegnamento; assegna ad ogni ente delegato la sua sfera di azione; ne approva il piano di lavoro annuale; ne vigila l'azione; riferisce annualmente al ministro sui risultati conseguiti da ciascun ente delegato e presenta le opportune proposte.

Il Comitato ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è presieduto da uno dei membri di cui al primo comma del presente articolo, scelto dal ministro della pubblica istruzione.

Art. 75.

(Art. 20, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Un ispettore centrale per l'istruzione elementare rappresenta il Ministero della pubblica istruzione presso il Comitato suddetto e presso gli enti.

Art. 76.

(Art. 21, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

Le assegnazioni di fondi, per le sole scuole serali e festive e per i corsi integrativi, alle singole istituzioni culturali delegate avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti delle istituzioni medesime tranne che per le spese di funzionamento del Comitato, per le quali l'apertura di credito avviene a favore del rappresentante del Ministero in seno al Comitato.

Le aperture di credito a favore dei presidenti delle istituzioni suddette vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500,000 per ogni istituzione culturale delegata, con le norme stabilite dalle leggi sulla contabilità generale.

Art. 77.

(Art. 22, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Le istituzioni culturali delegate godono della franchigia postale concessa ai Regi provveditori agli studi.

Art. 78.

(Art. 28 e 29, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Le scuole classificate esistenti al 31 ottobre 1923, che non abbiano i requisiti di cui all'art. 53, saranno, entro un triennio, convertite in provvisorie o soppresse se non possano essere sostituite, concorrendo le prescritte condizioni, da scuole sussidiate.

La conversione di una scuola classificata in una scuola provvisoria importa la riduzione di un posto di ruolo ed il trasferimento, per servizio, del maestro ad altra scuola classificata del Comune e dell'Amministrazione scolastica, a seconda che si tratti di maestro dipendente da un Comune autonomo o di maestro dipendente da Amministrazione scolastica.

Detta conversione non può essere disposta, ancorchè sia scaduto il triennio di cui al 1° comma di questo articolo, se il maestro titolare della scuola da convertirsi non possa trovar posto nel ruolo organico dei maestri del Comune o in quello dei maestri della competente Amministrazione scolastica o se, pur esistendo un posto disponibile nel rispettivo ruolo, gravi ragioni di famiglia si oppongano al suo trasferimento.

Art. 79.

(Art. 30, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Nella prima ipotesi del 3° comma dell'articolo precedente la conversione verrà disposta appena si faccia vacante un posto nel ruolo; nell'altra ipotesi, invece, non appena cessino le gravi ragioni di famiglia o la scuola resti priva del titolare.

§ 4. — *Scuole sussidiate.*

Art. 80.

(Art. 2, comma 3°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Le scuole sussidiate sono aperte da privati, dove non esiste alcun'altra scuola, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi e mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.

Art. 81.

(Art. 23, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Le scuole aperte con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi ai sensi dell'articolo precedente presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno dei pastori e dovunque per un congruo periodo di tempo si possono raccogliere fanciulli obbligati in numero inferiore a 15, possono essere sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori.

Un sussidio può esser concesso per il servizio del locale scolastico, se gli alunni approvati sono almeno 5.

Art. 82.

(Art. 24, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Il sussidio di cui all'articolo precedente può essere concesso anche se il maestro non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 83.

(Art. 25, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

La misura del sussidio viene stabilita per le scuole esistenti fuori del territorio dei Comuni autonomi dal Ministero della pubblica istruzione al principio di ogni triennio a far data dal 19 novembre 1923.

§ 5. — *Scuole di avviamento professionale e a sgravio.*

Art. 84.

(Art. 2, commi 4° a 7°, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Classi integrative oltre la sesta e sino all'ottava, possono essere fondate sempre che il Comune, con l'eventuale concorso di altri enti, si impegni a dotare la scuola di mezzi didattici e di personale sussidiario per gli esercizi di avviamento professionale.

Gli alunni delle classi superiori alla quinta possono, quando il loro numero non renda opportuna la formazione di classi distinte, essere istruiti in unico orario e con unico programma di cultura generale integrativa, dal medesimo maestro. Sono però sempre distinti in gruppi o in classi, indipendentemente dall'anno di studio, per quanto concerne gli insegnamenti e gli esercizi di avviamento professionale.

Le scuole popolari professionali, di qualsiasi denominazione, che non facciano parte integrante di una scuola media professionale, possono essere dal Regio provveditore riconosciute equiparate alle scuole elementari integrative di classe superiore alla quinta e sino alla ottava. Tali scuole passano alla dipendenza didattica del Provveditorato.

Le somme stanziate nei bilanci delle Provincie e dei Comuni allo scopo di mantenere o sussidiare scuole di avviamento professionale si intendono vincolate.

Art. 85.

(Art. 27, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Scuole elementari tenute da istituzioni e corpi morali possono esser considerate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni, a

condizione che le medesime siano pubbliche e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti.

L'accettazione a sgravio ha luogo mediante convenzioni fra gli Enti che mantengono le scuole e il Regio provveditore, il quale deve anche approvare quelle stipulate fra gli Enti e i Comuni se trattasi di scuole istituite in Comuni autonomi.

Anche per le scuole dichiarate a sgravio vale la distinzione in stabili e provvisorie ai fini del trattamento economico degli insegnanti e del loro stato giuridico, sempre che ricorrano gli estremi stabiliti per la dichiarazione di provvisorietà della scuola.

§ 6. — *Scuole speciali e private.*

Art. 86.

(Art. 54, comma 1°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

I militari del Regio esercito in servizio, non prosciolti dalla istruzione elementare obbligatoria, a norma della legge, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

Art. 87.

(Art. 61, legge 4 giugno 1911, n 487).

L'istituzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni del precedente articolo, è estesa ai militari della Regia marina secondo le norme stabilite per decreto Reale su proposta dei ministri dell'istruzione e della marina.

Art. 88.

(Art. 59, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Il regolamento stabilisce le norme esecutive per il funzionamento delle scuole, sotto il riguardo didattico e disciplinare, e determina i programmi da svolgersi e le dotazioni di materiale didattico occorrenti a ciascuna scuola.

Art. 89.

(Art. 54, comma 2°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.

Art. 90.

(Art. 55, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Il corso elementare in queste scuole è diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.

Art. 91.

(Art. 56, comma 1°, parte 1ª, e comma 2°, legge 4 giugno 1911, n. 487)

Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.

Il certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'articolo seguente ha valore di proscioglimento dalla istruzione obbligatoria a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

Art. 92.

(Art. 56, comma 1°, parte 2ª, legge 4 giugno 1911, n. 487).

I militari sono esaminati da una Commissione mista di ufficiali e maestri nominati d'accordo fra l'autorità militare e l'autorità scolastica.

Art. 93.

(Art. 60, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, può dall'autorità militare essere concesso di frequentare le scuole magistrali o professionali che esistano nella sede del presidio.

Art. 94.

(Art. 57, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degli insegnanti fra i maestri elementari del Comune sede del presidio, ovvero fra i militari in servizio o in congedo ivi residenti.

Art. 95.

(Art. 58, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'art. 158.

La spesa per tali compensi è a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Art. 96.

(Art. 62, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri della giustizia e dell'istruzione, saranno istituite o riordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti penitenziari.

Art. 97.

(Art. 355, legge 13 novembre 1859, n. 3725).

I cittadini, in cui concorrono i requisiti voluti dal presente testo unico per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre al Regio provveditore gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La maturità classica e l'abilitazione tecnica tengono luogo di titolo di capacità.

TITOLO III.

EDILIZIA SCOLASTICA.

Art. 98.

Per i servizi dell'edilizia scolastica si seguiranno le norme dei seguenti articoli dal 99 al 110 quando si tratti di concessione di mutui sui fondi stanziati in virtù dell'articolo 99.

Si seguiranno invece le norme indicate agli articoli dal 111 al 121 quando si tratti di concessioni di mutui o sussidii sui fondi stanziati in virtù degli articoli 120 e 121.

Art. 99.

(Art. 24, comma 1°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini od asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere

ai Comuni o ad Enti morali, che provvedano a scuole elementari, o giardini ed asili d'infanzia, la somma di lire 240,000,000 in 12 anni a far tempo dal 1° gennaio 1911.

Art. 100.

(Art. 7, legge 20 marzo 1913, n. 206).

La concessione è fatta in ragione di L. 80,000,000 per ogni quadriennio. La somma non impegnata in ciascun quadriennio si cumula con quella dei quadrienni successivi.

Sulla somma di concessione quadriennale di L. 80,000,000 per gli edifici scolastici, è assegnata in ciascun quadriennio a ciascuna Provincia una quota stabilita per Regio decreto, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni della istruzione obbligatoria.

Nel limite della quota assegnata a ciascuna Provincia sulla detta somma di L. 80,000,000, il Consiglio scolastico stabilisce quali siano gli edifici ai quali si debba provvedere di preferenza nel quadriennio, e ne dà comunicazione ai Comuni interessati per i provvedimenti di loro competenza. Per ogni mutuo è fissato nel decreto ministeriale di impegno del concorso dello Stato, se alla concessione di esso si debba procedere in una, due, tre o quattro rate, determinando l'importo di ognuna di esse, in modo che le concessioni riferibili ad ognuno degli anni del quadriennio non superino il quarto della somma totale assegnata per il quadriennio a ciascuna Provincia, oltre le rimanenze provenienti dagli anni precedenti.

Art. 101.

(Art. 1, commi 1°, 2° e 4°, decreto-legge 11 ottobre 1914, n. 1126).

La quota di concessione di prestiti per edifici scolastici attribuita in L. 20.000.000 all'anno 1922 dalla legge 4 giugno 1911, n. 487, è anticipata ed assegnata all'anno 1914 allo scopo di dar corso alle domande di mutui, con preferenza a quelle per costruzioni di minor importanza, presentate dai Comuni nel cui territorio sia maggiore la disoccupazione e che, pur avendo allestiti e fatto approvare i progetti entro il 31 dicembre 1914, non abbiano potuto o non possano avere il prestito per insufficienza di fondi assegnati alle singole Provincie nel corrente quadriennio stabilito con l'articolo precedente.

Le L. 20,000,000 sono assegnate direttamente dal Ministero della pubblica istruzione a quei Comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma.

Nelle assegnazioni per Provincia da fare ai sensi dell'articolo precedente negli anni 1917 e successivi si tiene conto delle assegnazioni fatte colla ripetuta somma di L. 20 milioni.

Art. 102.

(Art. 28, commi 2° a 5°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro degli edifici scolastici, compilati a norma delle disposizioni ministeriali, sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell'ufficio del Genio civile, del medico provinciale e del Consiglio scolastico.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali devono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Art. 103.

(Art. 28, comma 6°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici di cui ai precedenti articoli sono registrati col diritto fisso di una lira.

Art. 104.

(Art. 26, comma 4°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Negli edifici per scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile è obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante.

Art. 105.

(Art. 98, legge 4 giugno 1911, n. 487).

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche agli edifici per le scuole urbane nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, finchè difettino case di abitazione civile.

Art. 106.

(Art. 28, comma 1°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

I mutui sono concessi su richiesta del ministro della istruzione e con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.

Art. 107.

(Art. 24, commi 3° e 4°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

La concessione ai Comuni ed agli enti morali viene garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Per gli enti morali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, viene accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.

La concessione dei mutui è fatta per un periodo massimo di 50 anni, oppure di 30 anni quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.

Art. 108.

(Art. 26, comma 3°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari, nei limiti e secondo le norme della presente legge, sono obbligatori per i Comuni contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede d'ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.

Art. 109.

(Art. 25, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Il servizio degli interessi delle somme mutuate a norma dell'art. 99 viene assunto per intiero dallo Stato e fa carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Fa carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i Comuni devono garantirne il versamento. I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi, sono fatti, in quote annue costanti, di-

rettamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Sul residuo capitale al 31 dicembre 1910 dei mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici scolastici a saggi d'interesse del 5.50, 5.25, 5, 4.50 e 4.25 per cento, viene ridotto l'interesse, a cominciare dal 1° gennaio 1911, al saggio del 4 per cento, diminuendo rispettivamente dell'1.50, 1.25, 1, 0.50 e 0.25 per cento l'interesse di favore del 3, del 2.50 e del 2 per cento dovuto dagli enti mutuatari negli anni 1911 e seguenti, fermo rimanendo il prestabilito piano di ammortamento.

La riduzione dell'importo delle singole delegazioni comunali a favore della Cassa dei depositi e prestiti, dipendente dalla detta diminuzione di interesse, viene operata senza rinnovazione delle delegazioni stesse.

Art. 110.

(Art. 30, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Il concorso dello Stato nella spesa per gli edifici scolastici è concesso nella stessa forma e misura stabilita nell'articolo precedente anche a quei Comuni ed enti, che si siano procurati i capitali occorrenti indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti.

Rimane per tali Comuni fermo l'obbligo di estinguere i debiti così contratti in rate uguali, calcolate sul periodo di ammortamento stabilito negli articoli precedenti.

Il concorso è in tali casi concesso per decreto Reale, su proposta dei ministri dell'istruzione e delle finanze, osservate tutte le altre formalità stabilite per l'approvazione del progetto.

Art. 111.

(Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

Per i servizi di edilizia scolastica i Comuni sono in ciascun Provveditorato agli studi, suddivisi, al 2 febbraio 1924, nelle seguenti categorie:

a) Comuni ad alto analfabetismo (superiore al 40 %) e mancanti, rispetto alle classi istituite, di un numero di aule scolastiche superiore ad un quinto delle aule scolastiche esistenti;

b) Comuni ad alto analfabetismo ed aventi un numero di aule qualificate disadatte, superiore ad un quinto delle aule esistenti;

c) Comuni a medio analfabetismo ed edilizia scolastica incompleta;

d) Comuni a scarso analfabetismo ed edilizia scolastica sufficiente.

I Comuni colpiti da terremoti sono classificati nella categoria di cui al precedente comma *a*).

Le graduatorie, per il primo triennio, sono compilate, in base agli atti esistenti, dal Ministero della pubblica istruzione per tutti i Provveditorati agli studi, tenute presenti le disposizioni dei commi precedenti.

Alla fine di ogni triennio, ogni Provveditorato agli studi raggruppa i Comuni in quattro categorie a seconda che i locali, nel loro complesso, risultino deficienti, mediocri, buoni, ottimi.

Art. 112.

(Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

I contributi stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a qualsiasi titolo, in vantaggio dell'edilizia scolastica, sono, nella erogazione annuale, ripartiti tra le quattro categorie indicate nel precedente articolo in ragione di 10/20, 6/20, 3/20, 1/20, rispettivamente per la prima, seconda, terza e quarta categoria. Dentro ciascuna categoria la precedenza è data alla costruzione degli edifici scolastici rurali.

Art. 113.

(Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamenti e riparazioni degli edifici scolastici sono a carico dei Comuni.

Lo Stato facilita ai Comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi dei mutui, e con la concessione di sussidi. Gli appositi stanziamenti di bilancio saranno ripartiti per ciascun Provveditorato, in rapporto al fabbisogno comparativo dei vari Provveditorati.

Negli edifici scolastici che si costruiscano, in frazioni o borgate in cui esistono non più di due scuole rurali e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi per gli insegnanti.

Art. 114.

(Art. 4, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei Comuni, oltre gli Enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli Enti delegati per l'amministrazione di scuole diurne, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate.

Qualora detti Enti si sostituiscano ai Comuni, i pagamenti dei contributi dello Stato si effettuano con l'intervento degli Enti stessi, su delega dei Comuni.

Art. 115.

(Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi secondo le norme dettate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sono approvati dal Regio provveditore agli studi su parere del Genio civile e del medico provinciale.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Per le espropriazioni occorrenti si applicheranno le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 116.

(Art. 6, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

I Comuni che deliberino di contrarre mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti e che intendano ottenere dallo Stato il concorso nel pagamento degli interessi, debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Regio Provveditorato agli studi, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

a) copia autentica del contratto di mutuo stipulato con l'istituto mutuante. In tali contratti deve essere stabilito il periodo di ammortamento del mutuo e la quota costante da versare dall'ente mutuatario. A garanzia dell'ammortamento dei mutui non può in nessun caso stabilirsi una garanzia reale sugli immobili per i quali si chiede il concorso dello Stato;

b) copia del verbale di deliberazione dell'Amministrazione del Comune con la quale si chiede il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi del mutuo e si assume l'obbligo di mantenere l'edificio in perpetuo ad uso scolastico e di cedere gratuitamente agli insegnanti l'uso degli alloggi costruiti a tale scopo.

Art. 117.

(Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

Il concorso dello Stato per i mutui di cui al precedente articolo è concesso agli enti mutuatari con decreto del ministro dell'istruzione. Nel decreto dev'essere determinata la quota annua costante corrispondente agl'interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura stabilita per i mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti.

Il ministro per l'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il pagamento degli interessi del mutuo, quando sia stato approvato il collaudo dei lavori e constatata la spesa complessiva sostenuta.

Il versamento di tale quota si inizia col 1° gennaio o col 1° luglio successivo a quello della liquidazione predetta.

Art. 118.

(Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede di ufficio, sentita la Cassa depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Art. 119.

(Art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

Gli istituti di credito agrario e le casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facoltà di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 %.

Art. 120.

(Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

Per lo svolgimento del programma di costruzione di cui agli articoli precedenti, le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, sono per dieci anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di L. 1,000,000 in ciascun anno.

Art. 121.

(Art. 11, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

Ai Comuni e ad altri enti morali che si occupano dell'istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola possono essere concessi sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici in sedi rurali di non più che due aule con annessa abitazione per l'insegnante.

Il sussidio viene concesso nella misura della metà della spesa allo scopo suddetto sostenuta, e non mai in cifra superiore alle L. 50,000. Per la parte residua di spesa i Comuni possono ottenere mutui di favore.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione è stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5,000.000 all'anno per 20 esercizi finanziari a datare dal 1924-1925.

TITOLO IV.

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI MAESTRI.

CAPO I.

Il concorso.

Art. 122.

(Art. 1, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Tutte le nomine degli insegnanti nelle scuole elementari sono deliberate in seguito a concorso per titoli ed esami.

A questa regola non è lecito derogare se non nei casi nei quali sia impossibile provvedere alla nomina dell'insegnante per mancanza di graduatoria di concorso.

Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico, per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere; col chiudersi di questo, il maestro è di fatto licenziato senza che occorra deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

Art. 123.

(Art. 2, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Il concorso per la nomina del personale insegnante è bandito ogni due anni, dal Regio provveditore agli studi o dai Comuni, per le scuole da essi rispettivamente amministrate, non più tardi del mese di aprile.

Se, trascorso il termine, il Comune non ha bandito il concorso, vi si sostituisce il Regio provveditore agli studi entro il maggio.

Il concorso è bandito per posti maschili, femminili e misti di insegnante straordinario. Quello bandito dai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 139, è indetto per posti di insegnante in soprannumero.

Per essere ammessi al concorso i candidati devono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella *D*.

Il termine di presentazione della domanda e dei documenti di rito non soggetti a valutazione scade il 31 maggio. Nei casi in cui la pubblicazione del bando sia ritardata, la scadenza deve essere fissata a non meno di 30 giorni dalla data del bando.

Entro il 31 luglio devono, in ogni caso, essere esibiti il diploma di abilitazione e gli altri titoli soggetti a valutazione.

I certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella annessa tabella *D*.

Art. 124.

(Art. 3, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Il concorso si svolge nella città sede del Regio provveditorato o nel Comune, che ha bandito il concorso. Può, però, il Regio provveditore, nei concorsi indetti per le scuole dipendenti dal Regio Provveditorato, tenuto conto del numero dei concorrenti e della loro provenienza, disporre che l'esame scritto sia tenuto anche negli altri capoluoghi di Provincia, compresi nell'ambito del Regio Provveditorato, alle condizioni e con le garanzie stabilite dal regolamento.

Art. 125.

(Art. 4, R decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

I Comuni possono delegare al Regio provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso per le scuole da essi amministrate.

Nel caso previsto dal comma precedente e nei casi di sostituzione del Regio provveditore al Comune, i concorsi per

le scuole comunali sono giudicati dalla stessa Commissione di concorso per le scuole dipendenti dal Regio Provveditorato, a meno che, avuto riguardo al numero e alla ubicazione dei Comuni deleganti o inadempienti, il Regio provveditore non creda di costituire Commissioni apposite per ogni Comune e per gruppi di Comuni. In questo caso di Commissioni per gruppi di Comuni, i concorsi si svolgono in determinate sedi, indicate dal Regio provveditore.

In ogni caso, le spese per lo svolgimento di questi concorsi sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti.

Art. 126.

(Art. 5, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Gli esami di concorso consistono:

a) nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia;

b) in un esame orale.

Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati approvati nell'esame scritto.

La valutazione dei titoli ha luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale. Speciale valutazione viene data al servizio militare prestato in reparti di combattimento.

Il regolamento determina le materie degli esami orali, il minimo di voti per l'approvazione alle prove scritta e orale, i titoli valutabili nonchè le norme per tale valutazione e tutte le altre relative alle operazioni di concorso.

Art. 127.

(Art. 6, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132 e art. 14, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

Non possono partecipare ai concorsi:

a) le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio di insegnante e non provviste di un attestato di moralità da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto e sentito l'avviso della Giunta municipale, dal sindaco o dai sindaci dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso è bandito;

b) le giovanette e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di età o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso;

c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuto l'età di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai concorrenti di cui agli articoli 69 e 253, a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, a quelli che abbiano conseguito in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami una votazione complessiva pari o equivalente a punti 105 su 150, e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'articolo 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635;

d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare;

e) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione;

f) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per reato contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Art. 128.

(Art. 7, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132; art. 1 e 2 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937).

La Commissione giudicatrice è nominata, a norma del regolamento, dal Regio provveditore agli studi o dalla Giunta municipale, non più tardi del 30 giugno.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dal Regio Provveditorato è corrisposto, per la prova scritta, un compenso di L. 2 per ogni candidato ammesso alla prova stessa, fino a 500 e, in aggiunta, un compenso di L. 1.50 per ogni candidato oltre i 500 fino a 1000 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 1000.

A ciascun commissario è, inoltre, assegnato per le prove orali, la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria, un ulteriore compenso di L. 1.50 per ogni candidato esaminato alla prova orale fino a 500 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 500.

A ciascuno dei membri delle Commissioni di vigilanza, compreso il presidente, durante la prova scritta, è assegnato un compenso di L. 25.

Ai commissari scelti fuori del Comune sede del Provveditorato sono dovute le diarie e indennità di viaggio stabilite dalle leggi vigenti.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dai Comuni sono corrisposti i compensi e le indennità nella misura fissata dal regolamento comunale o con speciale deliberazione della Giunta municipale.

Art. 129.

(Art. 8, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Le graduatorie di concorso sono approvate dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico.

Nel procedere a tale approvazione il Regio provveditore rettifica le graduatorie, di ufficio o su reclami eventualmente pervenutigli.

Le graduatorie hanno efficacia per un biennio e per tutti i posti che si rendano vacanti dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso è bandito fino al 31 luglio dell'anno in cui la graduatoria cessa di aver vigore.

Con le graduatorie stesse debbono essere coperti anche i posti resisi vacanti anteriormente al 1° agosto, quando ai medesimi non siasi potuto provvedere con le graduatorie del concorso precedente.

Se con la graduatoria di concorso non si possono coprire tutti i posti, si provvede, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento, con nomine di concorrenti che siano compresi nelle graduatorie di concorsi banditi da altri Regi Provveditorati e ne facciano domanda.

Art. 130.

(Art. 9, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Ai mutilati e agli invalidi di guerra, per i quali è prescritta dalle norme vigenti l'assunzione obbligatoria nelle pubbliche Amministrazioni, è conferito, quando siano riusciti vincitori nei concorsi magistrali, oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, il decimo di tutti i posti che si devono coprire per il periodo di efficacia della graduatoria. A questo effetto, compilata la graduatoria degli eleggibili secondo il merito, la Commissione colloca al 10°, al 20°, al 30° posto, e così di seguito, della graduatoria, il primo dei mutilati o invalidi che abbia una votazione immediatamente inferiore a quella attribuita al candidato, che è collocato nella gra-

duatoria originaria al 10°, al 20°, al 30° posto e così via, e che va ad occupare il posto immediatamente successivo.

Qualora ad uno dei posti anzidetti si trovi già collocato un mutilato o invalido di guerra per ordine di merito, non si fa luogo nei riguardi di quel posto all'indicato spostamento della graduatoria.

CAPO II.

La nomina e sua durata.

Art. 131.

(Art. 10, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

La nomina dei maestri delle scuole amministrate dal Regio Provveditorato e la loro assegnazione alle singole sedi è fatta dal Regio provveditore agli studi, secondo l'ordine della graduatoria di concorso e tenendo conto delle esigenze della scuola e delle indicazioni degli stessi maestri, entro la seconda quindicina di settembre, conformemente alle norme del regolamento.

I maestri dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole sono eletti, entro lo stesso termine, dal Consiglio comunale, il quale procede alle nomine, secondo l'ordine di merito della graduatoria. Tali nomine non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Regio provveditore, il quale procede direttamente alle nomine stesse, ove il Comune non vi abbia provveduto nel termine.

Quando la nomina avviene in corso d'anno scolastico, la assegnazione della sede ha carattere provvisorio. L'assegnazione definitiva ha luogo dopo attuati i trasferimenti.

Gli insegnanti sono, quindi, inscritti nei ruoli, costituiti a norma dell'articolo seguente.

Art. 132.

(Art. 11, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

I ruoli dei maestri dipendenti dal Regio Provveditorato sono distinti in tre categorie secondo la natura dei posti: maschili, femminili e misti. Da una categoria di ruolo all'altra non è ammesso il passaggio per trasferimento. E' tuttavia consentito ai maestri compresi nel ruolo di scuole miste il passaggio nel ruolo maschile, e alle maestre iscritte nel ruolo stesso il passaggio nel ruolo delle scuole femminili.

Ciascuna categoria di ruolo è divisa in due gradi: maestri straordinari e maestri ordinari. Quest'ultimo grado è distinto in classi secondo la misura dello stipendio.

I ruoli devono essere pubblicati entro il 15 settembre.

Viene formato, a parte, secondo le norme del regolamento, un ruolo d'onore, comprendente non più del decimo dei maestri ordinari.

Le disposizioni precedenti si applicano ai Comuni che amministrano direttamente le scuole; ma essi, osservate in ogni caso le disposizioni dei precedenti commi 3° e 4°, hanno facoltà di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purchè assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.

Art. 133.

(Art. 12, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

La nomina dell'insegnante straordinario ha la durata di un triennio di prova. Compiuto il triennio di prova, acquista carattere di stabilità, salvo che il maestro sia stato, prima della scadenza del triennio, licenziato per ragioni didattiche. La deliberazione di licenziamento deve essere notificata giudizialmente al maestro.

Il licenziamento dei maestri dei Comuni autonomi deve essere preceduto dal parere conforme del Regio provveditore agli studi, e la deliberazione deve contenere, a pena di nullità, questo parere motivato.

In tutti i casi, finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso gerarchico eventualmente proposto dal maestro contro il suo licenziamento, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si può provvedere al posto che in via provvisoria.

Art. 134.

(Art. 13, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Il Regio provveditore ed il Comune possono in qualunque tempo, con deliberazione motivata, dispensare dal servizio l'insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità o per insufficienza didattica comprovata da rapporti informativi delle autorità ispettive e direttive, relativi all'ultimo triennio.

Art. 135.

(Art. 11, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di età, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti.

Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età e 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola.

Le stesse norme valgono per i direttori comunali.

CAPO III.

Congedi, aspettative e missioni.

Art. 136.

(Art. 21, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Gli insegnanti elementari possono ottenere, per giustificati motivi, congedi ordinari per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico.

Il congedo è accordato dal direttore o dal sindaco se non supera i 10 giorni; per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale, secondo che trattasi di maestri dei ruoli del Regio Provveditorato o dei Comuni autonomi.

Decorsi i 15 giorni, l'insegnante può chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.

L'aspettativa è concessa dal Regio provveditore o dalla Giunta municipale e non può durare più di un anno. Essa non dà diritto allo stipendio e non è computabile agli effetti della anzianità di servizio.

Art. 137.

(Art. 22, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

L'insegnante può ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.

Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante è tenuto ad esibire certificato medico.

Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.

Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non riprende servizio è collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non può eccedere i due anni; cessa col cessare della causa.

Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a metà dello stipendio.

Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorità scolastica governativa o comunale può accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.

Salvo i casi di impossibilità, il maestro non può assentarsi dalla scuola prima di avere ottenuto il congedo o la aspettativa.

Il congedo è accordato dal direttore o dal sindaco fino a 10 giorni. Per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale secondo che trattasi di maestri dei ruoli del Regio provveditorato o dei Comuni autonomi.

L'aspettativa è concessa dal Regio provveditore o dalla Giunta municipale.

Art. 138.

(Art. 23, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Alla continuità dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi dal direttore nei casi di assenza non superiore ai 10 giorni, dall'ispettore negli altri casi.

I supplenti per assenze superiori ai 10 giorni sono scelti in elenchi, formati per circoscrizione scolastica, tra coloro che ne fanno domanda all'ispettore non più tardi del settembre e che risiedono in uno dei Comuni della circoscrizione. Le domande sono elencate nell'ordine di arrivo, con precedenza a quelle di persone che provino di essere iscritte in graduatorie di concorso ancora valide.

Art. 139.

(Art. 24, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

I Comuni autonomi provvedono alle supplenze in modo analogo a quello indicato all'articolo precedente, giusta le norme del regolamento. Essi, però, han facoltà di provvedere alle supplenze mediante un corpo di insegnanti in soprannumero, i quali possono anche essere adibiti ad altri servizi scolastici, e devono essere nominati per concorso, a norma dell'art. 122.

I maestri in soprannumero sono nominati titolari per anzianità senza demeriti, di mano in mano che si rendano vacanti i posti relativi, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali, o, in difetto di organici, ai posti di grado inferiore rurale.

Art. 140.

(Art. 25, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario, esclusa l'indennità di residenza.

Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.

Art. 141.

(Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996; art. 3 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937).

Presso gli istituti superiori di magistero può essere tenuto per un biennio, in missione, un certo numero di maestri non superiore a quaranta, i quali conservano lo stipendio e la sede.

Per la scelta di tali maestri il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli. Nel bando saranno contenute le norme del concorso. Sino all'anno scolastico 1929-30 ai maestri nati nelle nuove Provincie è riservato un quarto dei posti di cui al comma precedente.

CAPO IV.

Trasferimenti e promozioni.

Art. 142.

(Art. 14, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

I maestri dipendenti dal Regio Provveditorato possono essere trasferiti da una ad altra Amministrazione scolastica su loro domanda, col consenso del Regio provveditore da cui dipendono.

Art. 143.

(Art. 15, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Il maestro trasferito a norma dell'articolo precedente non perde i diritti acquisiti, anche se si trova nel triennio di prova. Salvo che vi si oppongano esigenze di servizio, deve essere accolta la domanda dell'insegnante, che abbia espresso il desiderio di trasferirsi nella località di nascita o di residenza della famiglia o ad essa vicina, quando a tale sede non aspirino anche altri insegnanti, applicandosi in tal caso l'art. 145.

Mediante questi trasferimenti può coprirsi fino ad un quinto dei posti vacanti al 31 luglio.

Art. 144.

(Art. 16, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Gli insegnanti possono essere trasferiti da uno ad altro Comune dipendente dallo stesso Regio Provveditorato su domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento. In quest'ultimo caso, quando il trasferimento avvenga in corso d'anno, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio; l'assegnazione della sede definitiva avrà luogo nel termine normale dei trasferimenti.

Gli insegnanti delle Amministrazioni scolastiche possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, purchè vi consentano il Comune presso cui chiedono di essere trasferiti ed il Regio provveditore da cui dipendono.

Art. 145.

(Art. 17, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132 e art. 3, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 743).

Quando ad una stessa sede aspirano più insegnanti della stessa o di diversa Amministrazione il Regio provveditore tiene conto, nel disporre il trasferimento, dei seguenti elementi in ordine di preferenza:

a) ragioni di famiglia;
b) ragioni di salute;
c) desiderio di trasferirsi nel Comune di nascita;
d) anzianità complessiva di ruolo, salva la disposizione dell'art. 150, e qualità del servizio.

A parità degli elementi di cui al comma precedente, il Regio provveditore dà la preferenza all'insegnante che debba essere destinato ad altra sede per soppressione o trasformazione a causa di scarso rendimento della scuola in cui insegna, a meno che lo scarso rendimento non sia a lui imputabile.

E' considerata come motivata da ragioni di famiglia la domanda di trasferimento, presentata da un insegnante che appartenga ad Associazioni o Comunità religiose, per la sede nella quale l'Associazione o Comunità svolga per suo particolare compito opera apprezzabile nel campo dell'assistenza scolastica, delle opere integrative della scuola e della beneficenza in genere.

Le norme particolareggiate per l'applicazione del presente articolo sono dettate dal regolamento.

Art. 146.

(Art. 18, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Gli insegnanti elementari dei Comuni che hanno l'amministrazione delle scuole non possono, di regola, essere trasferiti da una scuola ad altra situata in edificio diverso dello stesso Comune, se non per loro domanda o col loro consenso.

Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione, può tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali devono comunicarsi all'interessato.

Le deliberazioni di trasferimento di ufficio devono essere approvate dal Regio provveditore.

Gli insegnanti dei Comuni autonomi possono essere trasferiti, col consenso del Comune e del Regio provveditore, nei ruoli dell'Amministrazione scolastica. Essi sono iscritti nella classe corrispondente al servizio prestato.

Art. 147.

(Art. 19, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Prima di procedere ai trasferimenti, il Regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti, comprendendovi quelle coperte in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 122, dell'art. 131, comma 3°, e dell'art. 144, comma 1°.

Di regola, non si fa luogo a trasferimento di insegnanti, che non abbiano compiuto almeno un biennio di insegnamento nella sede in cui si trovano.

Salvo i casi di motivi di servizio, tutti i trasferimenti preveduti negli articoli precedenti debbono essere deliberati e partecipati agli interessati entro il mese di agosto, prima che si sia proceduto alle nomine di nuovi insegnanti.

Art. 148.

(Art. 20, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal Regio provveditorato sono promossi per anzianità senza demeriti.

La promozione può essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte.

La deliberazione del Regio provveditore di ritardo della promozione è presa sentito il Consiglio scolastico ed ha carattere definitivo.

Le disposizioni precedenti si applicano ai Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, sprovvisti di proprio regolamento.

Art. 149.

(Art. 5, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

I maestri i quali a norma dell'art. 31 insegnano anche la seconda lingua nella propria o in più classi della medesima scuola, in ore soprannumerarie, hanno diritto alla abbreviazione di un anno sui periodi prescritti per l'attribuzione degli aumenti di stipendio, qualora i risultati conseguiti nello insegnamento siano, a giudizio dell'ispettore, lodevoli.

Art. 150.

(Art. 15, comma 4°, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Al maestro, che non abbia insegnato almeno 140 giorni con orario completo, viene computato solamente mezzo anno di servizio, ai soli effetti dell'anzianità.

CAPO V.

Punizioni disciplinari.

Art. 151.

(Art. 26, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti onde sia gravemente compromessa la loro reputazione e la loro moralità come cittadini o come insegnanti o di aver fatto, tra gli alunni, propaganda di principî contrari all'ordine morale e alle istituzioni dello Stato, possono, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1° La censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

2° La sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni;

3° La sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato; non può essere maggiore di 3 mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio; e oltre a ciò questo tempo non è computato negli anni di servizio;

4° Il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti derivanti dalla nomina;

5° La interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti del licenziamento, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che derivano al maestro dal suo diploma. Essa è temporanea o perpetua: se temporanea, non può essere minore di tre mesi.

In casi di lieve mancanza il direttore o il sindaco, secondo che si tratti di maestri dei ruoli dell'Amministrazione scolastica o comunale, o qualunque altra autorità scolastica superiore, possono infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazione a non più ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si tiene nota nello stato di servizio del maestro.

Nei casi di punizione per assenze arbitrarie e indipendentemente dalla punizione stessa, il maestro è tenuto a rimborsare la spesa per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.

Art. 152.

(Art. 27, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Le punizioni disciplinari indicate nell'articolo precedente, ad eccezione di quelle dei numeri 1° e 2°, sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi al Consiglio di disciplina, nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento.

Le dimissioni dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all'applicazione delle pene del licenziamento o della interdizione.

Art. 153.

(Art. 28, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

In caso di urgenza il provveditore o il sindaco d'accordo con l'ispettore, secondo che si tratti di maestri dei ruoli del

Regio provveditorato o comunali, può sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordini nel Comune.

CAPO VI.

Ricorsi.

Art. 154.

(Art. 29, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

I provvedimenti dell'autorità scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.

Contro ogni altro provvedimento della stessa autorità scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al ministro della pubblica istruzione.

Sui ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto, e contro le punizioni disciplinari del licenziamento e della interdizione, la decisione del ministro deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui agli art. 6 lettera *c*) e 12 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento e dalla interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

Spetta al ministro di pronunciare senz'altro la irricevibilità o inammissibilità di ricorsi prodotti fuori termine o senza l'osservanza delle forme prescritte.

Indipendentemente dalla presentazione di ricorsi, può il ministro in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, annullare in casi gravi provvedimenti dell'autorità scolastica locale, contrari alle leggi e ai regolamenti.

Art. 155.

(Art. 30, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione ad essi fatta in forma amministrativa della deliberazione dell'autorità scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per quindici giorni nell'ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.

Il ricorso deve essere presentato al Regio provveditore agli studi, e sarà depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.

Il deposito e la pubblicazione all'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.

Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non deve esser dato alcun seguito.

CAPO VII.

Stipendi — Retribuzioni — Pensioni.

Art. 156.

(Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

Gli stipendi degli insegnanti delle scuole elementari sono stabiliti dalla tabella *E* annessa al presente testo unico.

Per il supplemento di servizio attivo valgono le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 157.

(Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

La maggiore spesa derivante dall'assegnazione ai maestri elementari dei nuovi stipendi, indicati nella tabella *E*, grava, nella misura di L. 800 annue per insegnante, sui bilanci dei Comuni e per la parte restante sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 158.

(Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

Ai maestri ai quali sia affidato, in orari diversi, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse è corrisposta annualmente, oltre lo stipendio, la somma di L. 800.

Art. 159.

(Art. 4, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

Il maestro in soprannumero è considerato, agli effetti dello stipendio, come straordinario e non consegue la nomina ad ordinario se non dopo un triennio dalla titolarità.

Art. 160.

(Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996 e art. 9, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

Al maestro, che abbia precedente servizio di insegnante, è computato, agli effetti della iscrizione nel ruolo, il servizio precedente per intero, se trattasi di servizio di titolare o di maestro in soprannumero, e per un terzo se trattasi di servizio di supplente o provvisorio, sempre che il servizio sia stato prestato in scuole elementari pubbliche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da Enti morali che mantengano scuole riconosciute a sgravio.

Questa norma si applica anche nel caso di maestri trasferiti da altro Comune.

Il computo del precedente servizio viene fatto sempre in base alla tabella *E* annessa al presente testo unico.

Art. 161.

(Articolo unico, legge 26 marzo 1893, n. 159).

Nei Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole l'esattore comunale o consorziale è obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tale caso egli deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del Comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intendono fatte in isconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi.

Art. 162.

(Art. 68, legge 15 luglio 1906, n. 383).

Nei Comuni di cui all'articolo precedente, considerati dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, quando il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici

sia ritardato dallo esattore, salvo per questo tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il prefetto, su domanda del maestro, ordina al tesoriere della Provincia di fare il pagamento del mandato.

La Provincia ripete dal Comune il rimborso, insieme all'interesse fissato dalle leggi vigenti, a mezzo di mandato di ufficio della Giunta provinciale amministrativa, e dà notificazione dell'eseguito pagamento al Ministero della pubblica istruzione.

A garanzia del credito della Provincia, il Ministero sospende il pagamento al Comune dei rimborsi per l'anno in corso, e per i successivi, fino alla completa estinzione del credito provinciale.

Art. 163.

(Art. 12, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

Ai Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole ed hanno un proprio regolamento per l'assegnazione delle pensioni, sono devolute le ritenute e le quote di contributo versate alle Casse pensioni governative e comunali, per gl'insegnanti elementari e i direttori didattici, in servizio nelle scuole da essi amministrate, che ne facciano domanda.

Art. 164.

(Art. 13, R. decreto 31 dicembre 1923, n 2996).

I Comuni di cui all'articolo precedente applicheranno ai maestri e ai direttori per tutti gli anni di servizio utili, comunque prestati alle dipendenze dei Comuni o dello Stato, le norme più favorevoli dei propri regolamenti sulle pensioni.

Art. 165.

(Art. 14, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

I Comuni possono stabilire sugli stipendi e le pensioni dei maestri e dei direttori, di cui all'articolo 163, una ritenuta mensile straordinaria per il rimborso delle maggiori somme, che questi avrebbero dovuto versare per le pensioni secondo i regolamenti comunali.

TITOLO V.

Obbligo scolastico, esami e libri di testo.

Capo I.

Dell'obbligo scolastico.

§ 1. — *Dell'obbligo in genere.*

Art. 166.

(Art. 316, comma 2°, legge 13 novembre 1859, n. 3725 e art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età è obbligatoria.

Nessuno può essere iscritto al primo corso, in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni.

Art. 167.

(Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

L'obbligo scolastico si adempie con la frequenza, cui si è tenuti fino al 14° anno di età, delle scuole diurne o serali esistenti nel Comune, nel quale l'obbligato è domiciliato o residente.

Con decreto Reale sarà determinato, con le forme di esecitazione per gli scolari fuori corso, il grado di scuola che i Comuni sono tenuti a mantenere a seconda del numero degli obbligati e della capacità finanziaria del bilancio comunale.

Art. 168.

(Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro.

Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza, rispondono i direttori degli istituti medesimi, e, quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, il capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall'istituto.

Art. 169.

(Art. 4, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato, ma in tal caso devono provare con documenti la propria capacità tecnica od economica a provvedervi. Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole devono, al quattordicesimo anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e sono tenuti a ripetere detto esame finchè non abbiano conseguito l'approvazione. Dopo quattro sessioni di esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione è ugualmente prosciolto dall'obbligo.

§ 2. — *Dell'istruzione dei ciechi e sordomuti.*

Art. 170.

(Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

L'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai sordomuti che non presentino altra anormalità che ne impedisca loro l'ottemperanza. Per i sordomuti è esteso fino al sedicesimo anno di età.

Art. 171.

(Art. 6, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Con decreti Reali di concerto tra il ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'interno sarà determinato quali, degli attuali istituti che provvedono alla educazione dei ciechi e dei sordomuti, debbano accogliere gli scolari obbligati in virtù dell'articolo precedente, la misura dei contributi che lo Stato pagherà agli istituti privati che assumono tale cura, le trasformazioni da apportarsi agli statuti dei singoli istituti ed all'ordinamento didattico di essi perchè possano rispondere ai nuovi compiti loro assegnati dalla legge.

Agli istituti di cui al comma precedente possono essere annessi speciali giardini d'infanzia.

Art. 172.

(Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al quattordicesimo e rispettivamente al sedicesimo anno di età sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.

Art. 173.

(Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Nessuno può essere nominato all'ufficio di direttore, di insegnante o di assistente nelle scuole previste dall'art. 171, ove non sia provveduto dello speciale titolo di abilitazione rilasciato da scuole all'uopo istituite.

Art. 174.

(Art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Agli effetti dell' articolo precedente sarà istituita una scuola per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi il cui ordinamento sarà stabilito per decreto Reale.

I posti necessari al funzionamento della scuola di metodo per la preparazione dei maestri dei sordomuti presso il Regio istituto dei sordomuti di Milano continueranno ad essere conferiti mediante incarico con la retribuzione prevista nella tabella annessa *F*.

Art. 175.

(Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Ferme restando nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le assegnazioni a favore degli istituti per i sordomuti, è assegnata annualmente, a cominciare dal 1° luglio 1924, la somma di due milioni di lire per gli scopi di cui appresso:

a) istituzione e mantenimento della Regia scuola per insegnanti e assistenti dei ciechi;

b) istituzione e mantenimento dei giardini d'infanzia per ciechi e sordomuti;

c) adattamento e miglioramento dei locali degli istituti dei ciechi e sordomuti;

d) acquisto di arredi e materiale scolastico per le scuole e giardini suddetti;

e) borse di studio a favore dei sordomuti;

f) per qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e dei sordomuti;

Con decreto del ministro delle finanze su richiesta del ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto alla iscrizione in bilancio della somma suddetta ed alla sua ripartizione.

Art. 176.

(Art. 11, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

I Consigli di amministrazione dei singoli Regi istituti dei sordomuti hanno facoltà di provvedere, con personale incaricato, alla assistenza religiosa e sanitaria degli alunni, agli insegnamenti di educazione fisica e di arti e mestieri ed alle altre forme di educazione che, a giudizio del Ministero, siano ritenute indispensabili per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto.

§ 3. — *Della vigilanza sull'obbligo e delle sanzioni per l'inadempienza.*

Art. 177.

(Art. 12, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, al Regio ispettore scolastico della circoscrizione l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età hanno obbligo scolastico con l'indicazione del centro scolastico che presumibilmente deve accoglierli e il nome dei genitori o di chi ne tiene luogo.

L'ispettore promuove l'iscrizione degli obbligati e, iniziatosi l'anno scolastico, riscontra questo elenco col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, accertando chi siano gl'inadempienti.

L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

Art. 178.

(Art. 13, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Trascorso il mese dall'affissione di cui all'articolo precedente, il sindaco ammonisce la persona fatta responsabile dall'art. 168, invitandola ad ottemperare alla legge.

Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non comparisca dinanzi al sindaco, o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, incorre nell'ammenda stabilita al successivo articolo 180.

Art. 179.

(Art. 14, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alla persona di cui all'art. 168.

Se l'avviso non avrà efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il sindaco che applicherà senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 180.

(Art. 15, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza sindacale.

L'ammenda è di L. 2; ma, applicata inutilmente due volte, può essere elevata fino al massimo di L. 50. L'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.

Il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione è denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.

Art. 181.

(Art. 16, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Sono assoggettati ad un'ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente i datori di lavoro che occupino nella loro azienda fanciulli inadempienti all'obbligo scolastico.

Art. 182.

(Art. 17, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza, che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso rilasciatogli.

Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.

Ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente testo unico,

è inoltre vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici di pubbliche amministrazioni, o di enti morali.

Le assunzioni o concessioni fatte in contravvenzione al presente articolo devono essere revocate a semplice richiesta del Regio provveditore.

Capo II.

Gli esami.

Art. 183.

(Art. 12, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Nelle scuole elementari l'esame del profitto degli alunni di ciascun anno scolastico, esclusion fatta delle classi infantili preparatorie, si svolge in classe sotto la guida dell'insegnante e con la partecipazione di un esaminatore nominato dal direttore didattico fra gli insegnanti di classi superiori a quella che viene esaminata.

Per il passaggio alla IV classe ed alla classe VI l'esame si svolgerà dinanzi ad una Commissione di tre membri, fra i quali il maestro della classe esaminata.

Art. 184.

(Art. 13, R. decreto 1° ottobre 1923, n 2185).

Le pubbliche scuole elementari rilasciano, in seguito ad esame, i seguenti certificati: certificato di promozione e di ammissione alle varie classi; certificato di studi elementari inferiori, alla fine della III classe; certificato di compimento alla fine della V classe; certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneità al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.

Art. 185.

(Art. 2, R. decerto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

Sono abrogate tutte le disposizioni sugli esami nelle scuole elementari emanate anteriormente al 1° ottobre 1923 ed è data facoltà al Governo del Re di disciplinare i modi e le forme dei detti esami con norme regolamentari in relazione al disposto dei due articoli precedenti.

I fanciulli provenienti da scuola privata o paterna, per ottenere i certificati di cui all'articolo precedente, devono sostenere l'esame presso le scuole pubbliche nei periodi di tempo che saranno stabiliti dal Regio ispettore scolastico.

Capo III.

Libri di testo.

Art. 186.

(Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

Nelle scuole elementari e popolari pubbliche o private non possono essere adottati libri di testo che non siano compresi nell'« elenco ufficiale dei libri di testo » o nei supplementi periodici all'elenco medesimo, che, a cura del Ministero della pubblica istruzione, vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale.

Art. 187.

(Art. 2, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

Gli editori o gli autori che intendano introdurre i loro libri di testo nelle scuole elementari debbono farne domanda in carta legale al Regio provveditore agli studi della Regione, nella quale hanno il loro domicilio, a meno che non si tratti di libri di testo destinati in modo speciale alle scuole di una determinata Regione, nel qual caso la domanda dovrà essere indirizzata al provveditore agli studi di quella Regione.

Alla domanda debbono essere unite:

a) cinque copie a stampa o in bozza di stampa, nitidamente impresse, di ciascun testo;

b) la quietanza del versamento di una tassa di L. 75 per ogni volume destinato alle prime due classi elementari; di L. 100 per ogni altro volume.

Art. 188.

(Art. 3, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

Lo stesso libro di testo non può essere presentato che a un solo Provveditorato agli studi.

Art. 189.

(Art. 4, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

Non sono ammessi all'esame:

a) i volumi destinati a singole classi compilati da un gruppo d'insegnanti o direttori didattici o ispettori;

b) i libri di cui l'autore sia anonimo o pseudonimo;

c) i libri editi da qualsiasi associazione di autori, che appartengono, tutti o parte, all'insegnamento o alle amministrazioni scolastiche.

Possono, tuttavia, essere ammessi all'esame i libri di premio e quelli compilati a cura di enti morali che ne facciano gratuita distribuzione fra gli alunni delle loro scuole, da chiunque compilati o editi ed anche se anonimi o pseudonimi.

Art. 190.

(Art. 5, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

Il Regio provveditore agli studi, su conforme parere di un'apposita Commissione da nominarsi secondo le norme dettate con decreto del ministro per la pubblica istruzione, formula il giudizio di approvazione o di riprovazione per ciascun libro di testo, motivando il giudizio medesimo con una breve relazione critica che viene riprodotta nell'elenco di cui all'art. 186.

I libri di testo approvati sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione agli effetti dell'art. 186.

Art. 191.

(Art. 6, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

Il giudizio, di cui al precedente articolo, è valido per l'adozione del libro di testo in tutte le scuole elementari del Regno, quando non si tratti di testi destinati alle scuole di una sola Regione.

Art. 192.

(Art. 7 e 8, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

Il Regio provveditore agli studi dà partecipazione ufficiale della negata approvazione dei libri di testo all'autore o al l'editore firmatario della domanda, di cui all'art. 187.

Contro le decisioni del Regio provveditore agli studi è ammesso ricorso al ministro per la pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data della partecipazione ufficiale, di cui al precedente comma.

Art. 193.

(Art. 9, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

Alla Commissione, di cui al precedente art. 190, sono dovuti i gettoni di presenza a norma dell'art. 63 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti la predetta Commissione, i quali non risiedano nella sede del Provveditorato, sono, inoltre, corrisposte le diarie e le spese di viaggio.

Art. 194.

(Art. 10, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

Il regolamento per la esecuzione degli articoli precedenti di questo capo, da emanarsi di concerto col ministro per le finanze, stabilirà le modalità per il versamento della tassa, di cui al precedente art. 187.

Art. 195.

(Art. 1, R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2851).

E' fatto divieto ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici, Regi o comunali ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.

Nei riguardi dei contravventori al divieto di cui al comma precedente sarà provveduto in via disciplinare.

Art. 196.

(Art. 2, R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2851).

Qualora sia comprovato che, per l'adozione dei libri di testo, si sia fatto uso di indebite pressioni sul corpo insegnante o su insegnanti singoli e di mezzi illeciti di propaganda i libri di testo in questione possono essere, con decisione motivata del Regio provveditore agli studi, radiati dall'elenco dei libri approvati. La radiazione può essere temporanea o definitiva.

Contro la decisione del Regio provveditore ed entro trenta giorni dalla comunicazione di essa, è ammesso ricorso al ministro per la pubblica istruzione, che decide sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 197.

(Art. 3, R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2851).

Ai sensi del precedente articolo è considerato come uso di indebite pressioni e di mezzi illeciti di propaganda da parte di un produttore o commerciante di libri di testo l'impiego retribuito di persone aventi funzioni d'insegnamento, direttive o ispettive nelle scuole elementari o che, comunque, siano addette ai servizi dell'istruzione elementare.

Art. 198.

(Art. 4, R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2851).

La corresponsione di un compenso o di una percentuale agli autori di libri non è considerata quale retribuzione ai sensi dell'articolo precedente.

TITOLO VI.

ASSISTENZA E PREVIDENZA SCOLASTICA.

CAPO I.

Il patronato scolastico.

Art. 199.

(Art. 71, legge 4 giugno 1911, n. 487; art. 19, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari è istituito in ogni Comune il patronato scolastico. Nelle grandi città il patronato può esser diviso in sezioni rionali autonome.

All'assistenza il patronato provvede nelle forme più pronte e più pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

Inoltre il patronato viene in aiuto all'istruzione popolare col dotarla di mezzi meccanici di illustrazione didattica a norma dell'art. 30, col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatori ed educatori, con l'istituire scuole speciali per la emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.

Ai fini indicati dal suo statuto ogni patronato aggiungerà quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 200.

(Art. 72, commi 1° e 3°, legge 4 giugno 1911, n. 487 e art. 20, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Il patronato scolastico è ente morale. Esso è costituito di soci fondatori, di soci benemeriti, di soci annuali.

Il patronato è amministrato da un Consiglio composto di cinque membri scelti secondo le norme stabilite dallo statuto di ciascun patronato.

Lo statuto del patronato scolastico stabilisce le norme per il funzionamento dell'istituto.

Il Comune provvede all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare ed alle nomine del personale addettovi su parere conforme del Consiglio del patronato scolastico.

Art. 201.

(Art. 73 legge 4 giugno 1911, n. 487; art. 21, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Gli statuti dei patronati scolastici, proposti dal Consiglio comunale, ed ogni modificazione di essi vengono sottoposti all'approvazione del Regio provveditore agli studi.

Art. 202.

(Art. 74, commi 1° e 2°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Il patronato adempie ai suoi fini:

1° con i contributi dei soci;

2° con i sussidi dello Stato;

3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

4° con doni, legati ed altri eventuali proventi.

Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 203.

(Art. 4, commi 1° a 3°, legge 8 luglio 1904, n. 407).

I Comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli inscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficiente mente da enti di pubblica beneficenza.

I Comuni debbono deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni curano che le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Art. 204.

(Art. 22, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126; articolo unico R. D. L. 11 gennaio 1925, n. 132).

L'autorità tutoria non deve approvare qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci al 31 dicembre 1923, salvo che non abbia per iscopo la sanità ed incolumità pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentato del 5 per cento della spesa stessa il fondo destinato al patronato scolastico.

Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Provincie al 2 febbraio 1924 per l'assistenza scolastica e per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non possono essere diminuite.

Art. 205.

(Art. 75, legge 4 giugno 1911, n. 487).

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del patronato sono soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico.

CAPO II.

Economato scolastico, mutualità, assistenza ad anormali.

Art. 206.

(Art. 23, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Ogni direttore didattico governativo ha facoltà di promuovere presso il locale patronato la fondazione di un economato avente il compito di facilitare alle famiglie e alle scuole del circolo didattico l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria.

Art. 207.

(Art. 24, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

In ogni circolo di direzione didattica è creato un circolo di mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza e alla reciproca assistenza degli scolari appartenenti alle scuole del circolo.

L'amministrazione delle istituzioni mutualistiche è affidata a volontari dell'assistenza scolastica scelti dal direttore fra i più meritevoli dei maestri che offrano il loro servizio allo scopo predetto.

All'amministrazione della mutualità possono essere chiamati anche padri di soci capaci e volenterosi.

Art. 208.

(Art. 25, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualità scolastica provvede:

a) a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti;

b) a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive;

c) alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, numero 521 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Art. 209.

(Art. 26, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Per i fini indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo la mutualità ha carattere esclusivamente locale e si esercita secondo i modi più opportuni ed adatti alle condizioni dell'ambiente. Ove le soddisfatte esigenze locali lo consentano possono i circoli di mutualità concorrere anche ad opere di carattere nazionale che rientrino nei fini stessi della istituzione. A tale uopo i circoli di mutualità dei grandi Comuni e di una Provincia possono riunirsi in federazioni comunali o provinciali di mutualità scolastica, le quali possono anche costituirsi in ente morale per la mutualità scolastica.

Ai circoli di mutualità spetta il contributo di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, ed ai soci dei circoli di mutualità, iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, è assegnata la quota di concorso di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge stessa.

Art. 210.

(Art. 27, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Il regolamento detta le norme per la iscrizione alla mutualità, la costituzione dei circoli, delle federazioni, le contribuzioni, la erogazione dei sussidi, la gestione delle singole opere di assistenza, il controllo delle spese.

Il Ministero della pubblica istruzione può assegnare ogni anno, su proposta dei Regi provveditori agli studi, 30 medaglie al merito della assistenza scolastica, di cui 5 d'oro, 10 d'argento e 15 di bronzo, ai volontari più benemeriti della mutualità scolastica.

Art. 211.

(Art. 28, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Ad una delle Facoltà mediche del Regno è affidato con decreto Reale il compito di promuovere gli studi relativi alla morfologia, fisiologia e psicologia delle varie costituzioni umane in rapporto alle anomalie della crescenza infantile.

L'incarico suddetto ha la durata di tre anni ed è riconfermabile.

La Facoltà di cui al 1° comma propone al Ministero dell'istruzione le norme per l'assistenza ai fanciulli anormali e la organizzazione delle classi differenziali, dà parere sulle domande di sussidio; controlla, mediante tecnici di sua scelta, le scuole differenziali per anormali.

Per le spese di assistenza educativa agli anormali nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziata annualmente la somma di L. 500,000

I Comuni del Regno versano allo stesso fine, ai patronati scolastici, una somma annua di L. 100 per ogni alunno che presenti, a giudizio tecnico, anormalità di sviluppo, suscettibile di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa.

Tale somma può essere oltrepassata in rapporto a speciali inderogabili esigenze locali dell'educazione differenziale mediante convenzioni da stipulare fra patronato e Comune.

Art. 212.

(Art. 29, legge 8 luglio 1904, n. 407 e art. 15, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

Ciascun insegnante o direttore didattico versa alla Cassa depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

Il prodotto è impiegato a rendere più larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti con apposita legge.

Con decreto Reale sarà disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'età dai sei ai diciotto anni e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.

CAPO III.

Ispettori onorari per le opere integrative.

Art. 213.

(Art. 23, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Nei vari Comuni del Regno sono nominati con Regio decreto ispettori onorari per le opere integrative della scuola.

I detti ispettori onorari restano in ufficio un triennio, ma possono essere confermati.

Art. 214.

(Art. 24, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni:

1° presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza;

2° coordina le varie opere integrative, che mirano a fini analoghi, in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri enti siano ripartiti fra le istituzioni più meritevoli:

3° esegue, per incarico delle autorità scolastiche, inchieste sulle condizioni e il valore delle varie iniziative nel campo delle istituzioni prescolastiche, complementari o post-scolastiche;

4° promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare intimamente tutti gli altri sforzi diretti a mantenere e a consolidare l'efficacia educativa della scuola nazionale.

Art. 215.

(Art. 25, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Gli ispettori onorari possono essere riuniti in gruppi tecnici distrettuali o nazionali, secondo l'annessa tabella *G*.

Art. 216.

(Art. 26, R. decreto 3 novembre 1923, n 2453).

L'ufficio e l'opera degli ispettori delle opere integrative della scuola non sono retribuiti nè da indennità nè da gettoni di presenza.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI PER LE NUOVE PROVINCIE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 217.

(Art. 16, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185; art. 31, comma 1°, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132 e art. 1, R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113).

Le disposizioni dei Regi decreti 1° ottobre 1923, n. 2185, 7 ottobre 1923, n. 2132 e 20 dicembre 1923, n. 3113, sono applicabili anche nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni ed aggiunte degli articoli contenuti in questo titolo.

Art. 218.

(Art. 35, comma 1°, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

Le norme di cui agli articoli 143 a 147 entreranno in vigore nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, a decorrere dall'anno scolastico 1924-25.

CAPO II.

Norme relative al personale amministrativo e tecnico.

Art. 219.

(Art. 1, R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130).

Per i cittadini italiani l'abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole civiche ovvero delle scuole generali popolari, conseguita a norma delle leggi e dei regolamenti della cessata monarchia austro-ungarica, è titolo idoneo per la nomina a ispettore scolastico.

Art. 220.

(Art. 6, R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130).

Agli ispettori definitivi o incaricati nominati a norma del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130, è applicabile la tabella n. 37 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 221.

(Art. 7, R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130).

Nulla è innovato per quanto concerne i posti di primi ispettori e di ispettori.

I posti di ispettori eventualmente coperti per incarico sono attribuiti in via definitiva entro un quinquennio dal 1° ottobre 1923 con le modalità stabilite dal R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130.

A tal fine, fino alla nomina definitiva degli ispettori delle zone alloglotte e mistilingui, sono lasciati disponibili tanti posti d'ispettori quanti sono quelli conferiti per incarico.

Art. 222.

(Art. 8, R. decreto maggio 1923, n. 1130).

I benefici concessi a favore degli impiegati ex-combattenti nel Regio esercito o nella Regia marina non si applicano agli ispettori nominati ai termini del presente capo, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco, nè agli effetti della carriera, nè a quelli della liquidazione della pensione.

Sono prive di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti riguardanti la valutazione delle campagne di guerra per il personale che abbia ad esse partecipato con le forze armate austro-ungariche.

Art. 223.

(Art. 9, R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130).

Gli articoli precedenti di questo capo abrogano tutte le disposizioni anteriormente vigenti in materia ed hanno effetto col principio dell'anno scolastico 1923-24.

Art. 224.

(Art. 29, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Coloro che nei territori annessi di cui all'art. 217, hanno avuto, dopo il 24 maggio 1915, incarichi ispettivi, possono a loro domanda, purchè in possesso del titolo prescritto, essere nominati direttori didattici governativi, conservando come assegno personale, da riassorbirsi così in eventuali provvedimenti di carattere organico come nei successivi aumenti periodici, la eventuale differenza in più fra lo stipendio, di cui sono provveduti, e quello, cui hanno diritto sulla base delle norme in vigore.

CAPO III.

Amministrazione e finanziamento della scuola.

Art. 225.

(Art. 3, R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113).

L'amministrazione scolastica per tutti i Comuni, eccettuati i capoluoghi di Provincia, è affidata al Regio Provveditorato.

Art. 226.

(Ar. 5, R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763).

Oltre i Comuni capoluoghi di Provincia possono assumere la diretta gestione delle proprie scuole anche quei Comuni che, ad insindacabile giudizio del ministro per la pubblica istruzione, risultino in tutto idonei ad amministrarle.

Art. 227.

(Art. 1, R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763).

La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920 n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778, i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi è fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sarà versato dal 1° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalità ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923 numero 2996 che determina il nuovo stato economico dei maestri elementari.

Art. 228.

(Art. 2, R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763;
art. 7 R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113).

La quota di concorso dell'Erario dello Stato ai Comuni che conservano l'autonomia scolastica, è fissata dal 1° gennaio 1924 nella misura di L. 7 per ogni abitante, secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921.

Detta quota sarà versata a ciascun Comune con le modalità ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In tale quota non sono comprese le somme dovute ai Comuni per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, che determina il nuovo stato economico dei maestri elementari.

Gli Enti che provvedono all'amministrazione delle scuole civiche, hanno diritto al concorso dello Stato nei limiti di quattro decimi della spesa, che devono sostenere per il pagamento degli stipendi ed assegni, dovuti al personale insegnante, in base alle tabelle legali in vigore per i maestri elementari.

Agli effetti del computo della quota di concorso anche i direttori di scuole civiche sono considerati come insegnanti.

CAPO IV.

Norme sull'insegnamento e sulle scuole.

Art. 229.

(Art. 18, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Nessun maestro, munito di diplomi o abilitazioni rilasciati sotto il regime anteriore alla annessione al Regno delle nuove Provincie, può insegnare in lingua italiana se non possiede la prescritta abilitazione.

Nessun maestro, salvo casi di necessità, può insegnare in lingua diversa dall'italiana, se non sia regolarmente abilitato.

Art. 230.

(Art. 19, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Per l'insegnamento della seconda lingua in una determinata classe, hanno la preferenza i maestri della classe stessa e quelli della scuola, abilitati anche per l'insegnamento in lingua italiana.

Art. 231.

(Art. 20, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

I maestri abilitati all'insegnamento in una lingua diversa dall'italiana hanno diritto di essere preferiti anche per l'insegnamento dell'italiano nelle classi delle scuole cui appartengono, purchè sostengano e superino i relativi esami di italiano, che saranno indetti alla fine di ciascun anno scolastico, con ordinanza del ministro dell'istruzione, che avrà valore di regolamento.

Analogamente i maestri abilitati all'insegnamento dell'italiano hanno diritto ad essere preferiti anche per l'insegnamento della seconda lingua nelle classi delle scuole cui appartengono, a condizione che sostengano e superino i relativi esami della seconda lingua, che saranno indetti parimenti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, alla fine di ciascun anno scolastico.

Art. 232.

(Art. 23, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Sono mantenuti come insegnanti nelle scuole civiche, comunque trasformate, i maestri specializzati forniti della abilitazione di gruppo, conseguita secondo le norme del cessato regime.

Per le nuove assunzioni in classi elementari superiori alla quinta hanno parità di diritto gl'insegnanti elementari forniti del titolo richiesto in tutto il Regno per l'insegnamento in dette classi.

Art. 233.

(Art. 24, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Nulla è innovato circa l'obbligo scolastico. Nelle scuole, nelle quali la lingua d'istruzione non è l'italiana e fin tanto che non sarà l'italiana, a norma dell'art. 260, l'insegnamento della lingua italiana è obbligatorio per gli alunni di tutte le classi popolari o cittadine, a cominciare dalla seconda classe della scuola elementare.

Gli alunni non possono essere promossi alla classe superiore se non superano anche la prova di lingua italiana.

Sono fissate cinque ore settimanali d'insegnamento per i primi tre anni, sei per i seguenti.

Dove l'istruzione è impartita a turni, le ore d'insegnamento sono ridotte a metà; dove ogni turno d'istruzione comprende due o più sezioni con diverso programma sono limitate a cinque ore per turno.

Art. 234.

(Art. 25, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

L'insegnamento della lingua italiana è affidato di preferenza a maestri non alloglotti, incaricati di impartire l'istruzione in più scuole, a tal fine opportunamente raggruppate in circoli d'insegnamento, su proposta del direttore didattico e del Regio ispettore scolastico, approvata dal Regio provveditore agli studi.

Può anche essere affidato nelle proprie classi o in altre classi della stessa scuola previa autorizzazione del Regio provveditore agli studi, su proposta motivata del direttore didattico e dell'ispettore, a maestri alloglotti, che abbiano superato l'esame di lingua italiana.

CAPO V.

Norme concernenti il personale insegnante.

Art. 235.

(Art. 1, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

Al personale insegnante delle scuole popolari e civiche si applicano tutte le leggi e i regolamenti che riguardano lo stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari del Regno, cessando di avere efficacia le leggi e i regolamenti rimasti in vigore fino al 25 ottobre 1923.

Art. 236.

(Art. 2, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

L'attestato di maturità, conseguito presso un istituto magistrale secondo gli ordinamenti della cessata monarchia austro-ungarica, è sufficiente soltanto per l'insegnamento a titolo provvisorio.

Art. 237.

(Art. 3, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

L'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, è equipollente, agli effetti giuridici, all'abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno.

Ai fini dell'attribuzione dello stipendio i maestri forniti dell'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, dopo due anni dall'attestato di maturità si considerano come se avessero iniziato la carriera con la qualifica di ordinari.

Art. 238.

(Art. 8, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

Agli effetti economici e giuridici non è di regola computabile per i maestri il tempo trascorso, dopo il 3 novembre 1918, lontano dall'insegnamento, per motivi non riconosciuti legittimi, tranne che intervenga da parte dell'autorità scolastica competente un provvedimento formale su domanda motivata dal maestro interessato.

Art. 239.

(Art. 9, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

Sono privi di qualsiasi effetto i provvedimenti di carattere individuale e collettivo adottati dalla repubblica d'Austria o dagli altri Stati successori della cessata monarchia austro-ungarica posteriormente al 3 novembre 1918, a favore dei maestri passati in servizio dell'Amministrazione italiana.

Art. 240.

(Art. 10, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

I benefici concessi a favore dei maestri combattenti nel Regio esercito e nella Regia marina non si applicano ai maestri, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco e nella marina austriaca, agli effetti della carriera.

Sono rese prive di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti riguardanti la valutazione della campagna di guerra per i maestri che abbiano ad essa partecipato con le forze armate austro-ungariche.

Art. 241.

(Art. 13, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

Il matrimonio non è impedimento all'ammissione ai concorsi per i posti di insegnante e alla conservazione del posto conseguito.

Art. 242.

(Art. 14, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

Nel conferimento dei posti di maestro nel territorio di confine delle nuove Provincie annesse, a parità di condizioni, è titolo di preferenza l'aver prestato servizio magistrale nelle nuove Provincie e l'aver risieduto per almeno cinque anni nei territori annessi.

Art. 243.

(Art. 15, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

Nulla è innovato provvisoriamente per quanto concerne il trattamento economico agli insegnanti di religione.

Art. 244.

(Art. 16, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento economico differenziale dei maestri di scuola civica, forniti del prescritto titolo di abilitazione, rispetto ai maestri di scuola popolare.

Il direttore di scuola civica ha un'indennità fissa globale di non meno di L. 600 annue e non è neppure parzialmente esonerato dall'insegnamento.

Art. 245.

(Art. 6, R decreto 31 dicembre 1923, n 2996).

Agli insegnanti delle nuove Provincie viene computato per intero il servizio provvisorio prestato nelle Provincie stesse anteriormente all'annessione.

Art. 246.

(Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

Agli insegnanti di lingua italiana nelle scuole alloglotte, il cui servizio sia riconosciuto lodevole, è assegnata la retribuzione stabilita dall'art. 158, oltre il rimborso delle spese di viaggio o dell'indennità chilometrica su strada ordinaria qualora l'insegnamento sia prestato fuori della loro sede scolastica.

TITOLO VIII.

Disposizioni finali e transitorie.

CAPO I.

Disposizioni finali.

Art. 247.

(Art. 26, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185; art. 31, comma 5°, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132; art. 33, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410; art. 32, comma 2°, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453; art. 11, R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113; art. 17, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996; art. 29, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

Per l'applicazione dei Regi decreti 1° ottobre 1923, n. 2185; 7 ottobre 1923, n. 2132; 31 ottobre 1923, n. 2410; 3 novembre 1923, n. 2453; 20 dicembre 1923, n. 3113; 31 dicembre 1923, n. 2996 e 31 dicembre 1923, n. 3126, il Governo emanerà le norme regolamentari entro l'anno scolastico 1923-24; fino alla pubblicazione delle norme predette l'applicazione dei predetti decreti sarà regolata nelle varie sue parti da ordinanze del Ministero della pubblica istruzione aventi valore di disposizioni regolamentari salvo quanto è disposto dall'art. 11 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113.

Art. 248.

(Art. 14, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106 e art. 10, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

Fino alla emanazione di norme regolamentari, ai programmi, agli orari, agli incarichi e a quanto occorre per il funzionamento delle scuole e dei corsi speciali per la preparazione delle educatrici d'infanzia, sarà provveduto con ordinanze ministeriali.

E' data facoltà al Governo del Re di modificare le disposizione anteriori al 31 dicembre 1923 sulle tasse di iscrizione, di frequenza, di esami e di diplomi nelle scuole di metodo per l'educazione materna e nei corsi estivi, proporzionando o mettendo in relazione le tasse stesse con quelle stabilite dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per gli alunni di scuole medie similari.

Tali disposizioni sono estese alle scuole di metodo per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti.

Art. 249.

(Art. 11, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737; art. 31, comma 2° R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132; art. 31, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Tutte le disposizioni, non aventi carattere transitorio, che contemplino materie regolate dai Titoli I e IV del presente decreto sono abrogate.

Sono pure abrogate tutte le disposizioni in materia di libri di testo per le scuole elementari e popolari, contrarie a quelle contenute nel Capo III del Titolo V del presente testo unico.

Art. 250.

(Art. 31, comma 3°, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132 e art. 28, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

Entro un anno dal 18 ottobre 1923 i Comuni che conservano l'amministrazione scolastica provvederanno alla modificazione dei loro regolamenti speciali sullo stato giuridico del personale insegnante.

Entro un anno dal 26 novembre 1923 i Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole provvederanno alla modifica dei regolamenti scolastici riguardanti l'ordinamento dell'amministrazione.

Art. 251.

(Art. 16, R. decreto 31 dicembre 1923, n 2996).

L'indennità mensile corrisposta agli insegnanti elementari in base al decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga è ridotta di L. 780 annue.

L'indennità di residenza, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e alla legge 20 agosto 1921, n. 1080, è soppressa.

Art. 252.

(Art. 32, comma 1°, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2410).

Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore per l'opera contro l'analfabetismo.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

§ 1. — *Grado preparatorio dell'istruzione elementare.*

Art. 253.

(Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

Le maestre in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne, comunque denominate e mantenute, possono, se munite del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, partecipare ai concorsi magistrali indetti dai Comuni o dalle Amministrazioni scolastiche senza che sia tenuto conto dei limiti di età.

Art. 254.

(Art. 6, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106; art. unico R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1890).

Il personale sfornito del titolo legale, in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne, comunque denominate o mantenute, è conservato nel posto che occupa, se abbia prestato opera lodevole da un decennio.

Coloro che abbiano un servizio di durata inferiore sono tenuti a fornirsi del titolo richiesto entro un quinquennio dal 30 gennaio 1924.

Durante un quinquennio dal 2 dicembre 1924 potranno essere ammesse all'esame nelle scuole di metodo o nelle scuole di cui alla lettera c) dell'art. 37, per conseguire il titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio, le maestre di asilo previste dal 2° comma del presente articolo, le quali da più di tre anni prestino lodevole servizio se pure sprovviste del titolo richiesto per l'iscrizione nelle scuole di metodo sopradette.

§ 2. — *Classificazione delle scuole.*

Art. 255.

(Art. 31, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

Limitatamente al triennio dal 19 novembre 1923 per i servizi di direzione nelle scuole affidate alle istituzioni culturali di cui all'art. 59 il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso le dette istituzioni Regi ispettori scolastici, direttori didattici governativi, professori ordinari di scuole medie governative e funzionari dei ruoli dipendenti in numero complessivo non superiore ai 15. Ad essi sarà conservata la sede per tutta la durata del comando se non si oppongano imprescindibili necessità di servizio.

Art. 256.

(Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Là dove esiste, al 24 ottobre 1923, una sesta classe elementare, essa sarà mantenuta per un triennio come classe integrativa.

Durante il triennio il Regio provveditore deciderà della conferma definitiva, se la scuola risulterà sufficientemente frequentata e dotata di mezzi e di personale idoneo agli insegnamenti ed esercizi di avviamento professionale.

§ 3. — *Norme sullo stato giuridico dei maestri.*

Art. 257.

(Art. 2, R. decreto 15 luglio 1923, n. 1738).

I maestri elementari che, per effetto della riduzione di posti, attuata in dipendenza dell'applicazione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, saranno esonerati dal servizio, verranno collocati in disponibilità senza stipendio, e saranno riassunti in servizio di mano in mano che si faranno vacanze, con lo stipendio e l'anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità.

§ 4 — *Norme sui libri di testo.*

Art. 258.

(Art. 12, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737 e art. 1, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

L'approvazione dei libri di testo per gli anni scolastici 1923-24, 1924-25 e 1925-26 è deferita al Ministero della pubblica istruzione sulla proposta di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Contro la decisione del Ministero è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

I testi in uso al 20 aprile 1923 possono essere conservati senza obbligo di esame sino al completamento del triennio dalla loro adozione, nelle sole scuole in cui furono adottati con regolare verbale, trasmesso nelle forme stabilite dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 897.

Art. 259.

(Articoli 3 e 4, R decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834).

Tra i componenti della Commissione centrale di cui al l'articolo precedente, i quali partecipino ai lavori della Commissione stessa, si ripartisce, quale compenso, la somma di L. 50 per ogni volume esaminato.

Il compenso spetta a tutti i membri, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.

§ 5. — *Norme per le nuove Provincie.*

Art. 260.

(Art. 17, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento è impartito in lingua italiana.

Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnerà in italiano.

Negli anni scolastici successivi, si procederà analogamente per le classi successive, fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi così delle scuole elementari, come delle scuole civiche, si insegnerà in italiano.

Con la sostituzione della lingua italiana alla lingua di insegnamento presentemente in uso procederà analogamente l'istituzione dell'insegnamento della seconda lingua, in ore aggiunte.

Art. 261.

(Art. 21, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Nessuna scuola civica in funzione al 24 ottobre 1923 può essere soppressa.

Le scuole civiche esistenti, fino alla trasformazione di cui all'articolo seguente, sono obbligatorie per gli enti dai quali dipendono e sono equiparate, per quanto concerne la validità dei titoli di studio che in esse si possono conseguire, esclusa la licenza, alle scuole complementari, istituite con R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 262.

(Art. 22, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Entro tre anni dal 24 ottobre 1923 gli enti, da cui dipendono le scuole civiche, devono aver compiuta la trasformazione di esse in iscuole complementari, a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero in classi elementari superiori integrative e di avviamento professionale, a norma del Titolo II del presente testo unico.

Art. 263.

(Art. 7, Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763).

Per un triennio a far tempo dal 1° gennaio 1924 il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di sospendere, nei Comuni dei territori annessi, di cui al presente testo unico, l'applicazione del R. decreto 31 ottobre 1923 n. 2410, nelle parti riguardanti la costituzione e la gestione delle scuole provvisorie e delle scuole sussidiate.

Art. 264.

(Art. 8, Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763).

Per un triennio, a far tempo dal 1° gennaio 1924, continueranno ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata Monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalità per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalità medesime.

Nella procedura, relativa alle dette penalità, ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.

Art. 265.

(Art. 7, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186 e art. 15, Regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

I maestri che abbiano la cittadinanza italiana, sempre che abbiano la qualifica di ordinari nelle scuole comprese entro il territorio delle nuove Provincie annesse, s'intendono confermati definitivamente in servizio, salvo che non intervenga da parte delle competenti autorità scolastiche, entro un anno dal 25 ottobre 1923, un contrario provvedimento.

Tabelle annesse al testo unico.

TABELLA *A* (art. 10).

CONCORSO ALLE SPESE
PER I LOCALI DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.

a) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei Provveditorati di Roma, Napoli, Milano, Torino, Venezia, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Genova, Ancona, Trieste . . . . L. 10,000

b) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei Provveditorati di Aquila, Cosenza, Cagliari . . . » 6,000

c) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei Provveditorati di Trento, Perugia, Potenza, Campobasso . . . . » 4,000

TABELLA *B* (art. 44).

ORGANICO DELLE SCUOLE DI METODO
PER L'EDUCAZIONE MATERNA.

1° Una direttrice, incaricata dell'insegnamento d'igiene e pedagogia infantile (posto di ruolo);
2° Un insegnante di religione, lingua italiana, storia e geografia (posto di ruolo);
3° Un insegnante di plastica e disegno (posto di ruolo);
4° Un insegnante di canto (per incarico);
5° Un insegnante di matematica e scienze naturali (per incarico);
6° Una insegnante di economia domestica e lavori donneschi (per incarico);
7° Una o più insegnanti di classi preparatorie infantili (posti di ruolo).

NB. — Al personale suddetto spettano gli stipendi e le retribuzioni qui appresso indicate:

1° Direttrice: stipendio iniziale e aumenti periodici stabiliti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il settimo grado del personale appartenente al gruppo *A*;

2° Insegnante di religione, italiano, storia e geografia;

3° Insegnante di plastica e disegno:
straordinario: stipendio stabilito dal citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo *A*;
ordinario di 2ª classe: fino a 10 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo *A*;
ordinario di 1ª classe: con più di 15 anni, stipendio stabilito per il nono grado del personale appartenente al gruppo *A*;

4°, 5°, 6° Insegnante di canto, insegnante di matematica e scienze naturali, insegnante di economia domestica e lavori donneschi: retribuzione per ore, come pei supplenti di scuola media compresi nella lettera *b*) della tabella 6, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1654;

7° Insegnante di classi preparatorie infantili:
straordinario: stipendio stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, per il dodicesimo grado del personale appartenente al gruppo *B*;
ordinario di 2ª classe: fino a 11 anni, stipendio stabilito per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo *B*;
ordinario di 1ª classe: con più di 11 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo *B*.

TABELLA *C* (art. 65).

CALCOLO DEL COSTO DI UNA SCUOLA PROVVISORIA
SULLA BASE DEL COSTO MEDIO DI UNA SCUOLA RURALE
UNICA MISTA.

	Importo
Stipendio medio dell'insegnante, indennità minima di caro-viveri, indennità di riordinamento, quota del contributo dello Stato per la ricchezza mobile . .	L. 8760
Spese di vigilanza, esami, supplenze	» 650
Costo medio di una scuola rurale unica mista . . .	L. 9410
Economia da conseguire per ogni scuola provvisoria secondo l'art. 65 del testo unico	» 2210
Quota di spesa per ogni scuola provvisoria da corrispondersi agli Enti culturali delegati	L. 7200

TABELLA *D* (art. 123).

TASSE PER I CONCORSI MAGISTRALI
E PER I CERTIFICATI DI SERVIZIO.

Tassa di ammissione ai concorsi per posti di maestri elementari dei ruoli dipendenti dal Regio provveditorato . L. 25

(Le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri Enti morali hanno facoltà di imporre, a loro profitto, tasse di ammissione ai concorsi da essi indetti, in misura non superiore a quella suindicata).

Tassa per ogni certificato di servizio rilasciato ai maestri elementari . . . . L. 10

TABELLA *E* (art. 156).

STIPENDI DEGLI INSEGNANTI.

CATEGORIE	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Straordinario	5,600	300 —
Ordinario	5,900	400 —
Id. dopo 4 anni	6,200	400 —
Id. » 8 »	6,600	400 —
Id. » 12 »	7,000	500 —
Id. » 16 »	7,600	500 —
Id. » 20 »	8,200	500 —
Id. » 24 »	8,800	500 —
Id. » 28 »	9,500	500 —

TABELLA *F* (art. 174).

PERSONALE DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE DI METODO.

Direttore (retribuzione L. 2500 annue)	1
Insegnante di pedagogia e didattica speciale (retribuzione L. 2000 annue)	1
Insegnante di anatomia fisiologica ed igiene (retribuzione L. 2000 annue)	1
Assistente di tirocinio o segretario della scuola (retribuzione L. 1500 annue)	1
Bidello custode (retribuzione L. 800 annue)	1
Totale . . .	5

TABELLA G (art. 215).

GRUPPI TECNICI.

1° Assistenza all'infanzia, educazione delle madri, asili d'infanzia di iniziativa privata.

2° Scuole libere di economia domestica e corsi di propaganda di igiene; pubblicazioni periodiche di igiene della casa e della scuola; propaganda per la pulizia nella scuola e nei pubblici edifici; lotta per mezzo della scuola contro l'alcoolismo e le altre malattie sociali.

3° Opere di assistenza educativa agli anormali; educazione speciale dei minorati; biblioteche per i ciechi.

4° Opere di assistenza educativa ai minorenni traviati e ai minorenni condannati con pena sospesa; pubblicazioni per la rieducazione morale dei carcerati; istruzioni e libri per la preparazione dei maestri dei luoghi di pena.

5° Iniziative varie per il consolidamento della cultura degli ex allievi delle scuole primarie e popolari, scuole speciali e d'iniziativa privata; propaganda per la cultura professionale dei giovani operai; viaggi d'istruzione; ricreatori; scuole all'aperto; dopo-scuola; riorganizzazioni varie per migliorare i rapporti della scuola con le famiglie; opere di cultura, specialmente professionale, promosse da organizzazioni di mutilati.

6° Biblioteche popolari; valorizzazione delle tradizioni popolari e della letteratura e arte di popolo; studi etnografici; mostre etnografiche.

7° Iniziative per il miglioramento degli arredi scolastici e del materiale didattico; iniziative per la decorazione della scuola e le illustrazioni di libri scolastici e per i fanciulli; educazione musicale del popolo; discoteche ed in genere conservazione del tesoro musicale delle varie regioni italiane; biblioteche musicali popolari; teatri popolari.

8° Cinematografia educativa: proiezioni luminose e valorizzazione scientifica mediante la visione; formazione di fototeche per uso delle scuole del popolo.

9° Attività scientifica varia per la differenziazione educativa delle varie regioni d'Italia; pubblicazione di guide popolari per la migliore conoscenza dei tesori artistici e delle bellezze naturali delle varie regioni italiane; sport scolastico e pubblicazioni relative.

10° Educazione fisica del popolo in rapporto allo spirito nazionale e militare.

11° Iniziative per l'educazione economica del popolo; propaganda al risparmio e alla mutualità; cooperative scolastiche; casse scolastiche; propaganda per la diffusione del credito agrario nel Mezzogiorno d'Italia.

12° Educazione agraria; lezioni e corsi speciali di cultura agraria nelle scuole per gli adulti; propaganda per l'incremento della ricchezza nazionale agricola; igiene del contadino; istituzioni speciali; colonie-scuola per i giovani lavoratori; scuole di avviamento agricolo.

13° Educazione dei marinai e dei pescatori; letteratura popolare relativa alla vita marinara; propaganda delle glorie marinare italiane; scuole speciali per il popolo delle marine.

14° Valorizzazione delle piccole industrie mediante istruzione speciale dentro e fuori le scuole.

15° Corsi di perfezionamento per maestri; concorsi a premio fra i maestri; biblioteche magistrali.

16° Patronati ed opere di assistenza dipendenti da essi; colonie montane e marine di fondazione privata.

17° Assistenza educativa agli emigranti e finanziamento dei gruppi di azione per l'istruzione e l'assistenza agli emigranti; iniziative di associazioni nazionali per la difesa dell'italianità all'estero.

18° Pubblicazioni varie sulle opere integrative della scuola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 720.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 445.

Dichiarazione di pubblica utilità del campo di aviazione di Foggia (Sud).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la zona di terreno costituente l'attuale campo di aviazione di Foggia (Sud), sito in contrada Posta Palazzo in territorio di Foggia a immediato contatto col suo minor lato di levante col tratturo Ascoli Satriano-Foggia.

Art. 2.

I beni immobili da espropriare saranno designati dal predetto Commissario a norma delle citate leggi.

Art. 3.

L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 120. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 721.

REGIO DECRETO 1° marzo 1925, n. 444.

Dichiarazione di pubblica utilità della zona di terreno necessaria per l'ampliamento del campo di aviazione « Ugo Niutta » di Capodichino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;

Visto il decreto Commissariale 27 giugno 1923 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il successivo 19 luglio 1923, n. 169,

col quale decreto veniva dichiarato di pubblica utilità l'ampliamento sud-est del campo d'aviazione « Ugo Niutta » a Capodichino (Napoli), nel quale veniva fissato il termine di un anno per il compimento delle procedure di esproprio e cioè non oltre il 26 giugno 1924;

Accertato che per eccezionali circostanze tale termine venne superato senza definire gli incombenti voluti dalla legge e senza che siasi provveduto a prorogarlo in tempo utile ai sensi dell'art. 13 della legge stessa e che perciò occorre una nuova dichiarazione di pubblica utilità;

Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la zona di terreno necessaria per l'ampliamento a sud-est del campo d'aviazione « Ugo Niutta » di Capodichino (Napoli).

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili all'uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Commissario, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 119. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 722.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1925, n. 446.

Dichiarazione di pubblica utilità della zona di terreno necessaria per l'ampliamento dell'aeroscalo « Natale Palli » di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modifiche a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la zona di territorio necessaria per l'ampliamento dell'aeroscalo « Natale Palli » di Parma delimitata dai seguenti confini: a nord, strada Cornocchia; a sud, canale Limetta sul limite nord dell'attuale aeroscalo (demaniale); ad est, strada Vescovici; ad ovest, terreno di proprietà privata (dott. Angelo Bocchi).

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili all'uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Commissario sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1925
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 121. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 723.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 457.

Modificazione dell'art. 14 dello statuto del Banco di Sicilia, circa la composizione del Consiglio generale dell'Istituto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il R. decreto 2 agosto 1908, n. 584, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 82, il decreto-legge Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 181, e i Regi decreti 16 novembre 1919, n. 2353; 5 gennaio 1922, n. 213, e 3 giugno 1924, n. 1446, coi quali furono apportate modificazioni e aggiunte al detto statuto;

Veduto il voto espresso dal Consiglio generale del Banco di Sicilia, in seduta 12 aprile 1924, per una equiparazione delle varie provincie dell'Isola agli effetti della rappresentanza nel Consiglio medesimo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 14 dello statuto del Banco di Sicilia è modificato come appresso:

« Il Consiglio generale si compone:
del presidente del Consiglio provinciale di Palermo;
del presidente della Camera di commercio di Palermo;
di un delegato eletto dal Consiglio comunale di Palermo;
dei sindaci di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Caltanissetta e Trapani;

di un delegato eletto da ciascuna delle Camere di commercio di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Trapani, Siracusa e Caltanissetta;

di un delegato eletto dai Consigli provinciali di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Trapani, Siracusa e Caltanissetta;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra Provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;

del direttore generale del Banco e dei due consiglieri di amministrazione di nomina governativa.

« Soltanto nei casi di incompatibilità determinati dalle leggi, i sindaci di cui sopra e i presidenti del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Palermo saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 129. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 724.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 447.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio dei rimorchiatori « Porto Torres » ed « R. L. 4 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;

Visto il R. decreto in data 14 giugno 1923, n. 1422, col quale si radiava temporaneamente il rimorchiatore « R. L. 4 » dal quadro del Regio naviglio;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I rimorchiatori « Porto Torres » ed « R. L. 4 » sono radiati dal quadro del Regio naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 122. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 725.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 458.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25, pel funzionamento di un ufficio di statistica istituito nel predetto Ministero, ed autorizzazione ad assumere personale avventizio pel funzionamento dell'ufficio stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 febbraio 1925, n. 85;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 250,000 per le spese relative al funzionamento dell'ufficio di statistica istituito nel Ministero dei lavori pubblici. Tale somma viene inscritta al nuovo capitolo n. 87-bis: « Spese pel funzionamento dell'ufficio di statistica istituito per la raccolta, classificazione e pubblicazione dei dati tecnici, amministrativi, economici e finanziari relativi allo svolgimento delle opere pubbliche in Italia » dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

E' autorizzata l'assunzione del personale avventizio necessario pel funzionamento dell'ufficio predetto in numero non superiore a sei e con retribuzione non eccedente le L. 20 giornaliere ciascuno, compreso il trattamento di caro-viveri a norma delle vigenti disposizioni.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GIURATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 130. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 726.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 461.

Titolo di studio necessario per l'ammissione nella carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'ammissione nei ruoli della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di perito commerciale e ragioniere, ottenuto da un istituto tecnico del Regno (sezione commercio e ragioneria).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 135. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 727.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 462.
Riordinamento della Regia scuola professionale, in Cormons.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 15 detto, registro 3, foglio 219, con il quale la Scuola professionale di Cormons viene riconosciuta quale scuola professionale alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Cormons viene riordinata come Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per falegnami ed edili. Vi è annessa una scuola complementare per apprendisti ed una sala libera di disegno.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio annesso alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti e di un capo officina.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorre il Ministero dell'economia nazionale con L. 55,000.
Il comune di Cormons resta obbligato a fornire alla Scuola i locali, l'acqua e la luce.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

La Scuola sarà amministrata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 36 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 136. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 728.

REGIO DECRETO 19 marzo 1925, n. 464.
Trasformazione della Scuola commerciale pareggiata « Pietro Sella » in Mosso Santa Maria in Regia scuola commerciale con triennio preparatorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;
Vista la domanda in data 25 settembre 1924 con la quale l'Ente « Scuola ritiro delle figlie » ed il comune di Mosso Santa Maria chiedono che la Scuola commerciale pareggiata « Pietro Sella » in Mosso Santa Maria venga regificata;
Vista la deliberazione in data 14 luglio 1924 con la quale la Scuola ritiro delle figlie in Mosso Santa Maria, amministratrice del lascito Pietro Sella, si obbliga a fornire alla Scuola la sede ed a corrispondere la somma di L. 2500 annue derivanti dalla rendita del lascito predetto;
Vista la deliberazione in data 24 agosto 1924 con la quale il comune di Mosso Santa Maria si obbliga a provvedere alle spese per il riscaldamento, illuminazione e fornitura di acqua occorrenti alla Scuola;
Vista la deliberazione in data 26 luglio 1923 con la quale la provincia di Novara si obbliga a corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 3000;
Vista la deliberazione in data 23 dicembre 1922 con la quale la Camera di commercio ed industria di Torino si obbliga a corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 3000;
Vista la deliberazione in data 25 settembre 1921 con la quale il comune di Trivero si obbliga a corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 1000;
Visto l'atto n. 4377 rogato il 9 febbraio 1925 dal *notaio* dott. Pericle Germano di Biella e con il quale l'Associazione per l'incremento dell'istruzione professionale nel Biellese, per costituire un usufrutto a favore della Scuola, ha

vincolato titoli del debito pubblico italiano del valore nominale di L. 150,000;

Visto l'atto n. 4376 rogato il 9 febbraio 1925 dal notaio dott. Pericle Germano di Biella e con il quale l'Associazione dell'industria laniera, per costituire un usufrutto a favore della Scuola, ha vincolato titoli del debito pubblico italiano del valore di L. 40,000;

Visto l'atto n. 8165 rogato l'11 febbraio 1925 dal notaio dott. Augusto Gallo di Mosso Santa Maria e con il quale l'Associazione pro Scuola commerciale Pietro Sella, per costituire un usufrutto a favore della Scuola, ha vincolato titoli del debito pubblico italiano del valore nominale di lire 300,000;

Visto l'atto n. 8164 rogato l'11 febbraio 1925 dal notaio dott. Augusto Gallo di Mosso Santa Maria e con il quale l'Associazione industriale Valle Strona, per costituire un usufrutto a favore della Scuola, ha vincolato titoli del debito pubblico italiano del valore nominale di L. 40,000;

Ritenuto che con decreto Ministeriale del 9 agosto 1921 la Scuola commerciale « Pietro Sella » in Mosso Santa Maria è stata pareggiata alle Regie scuole commerciali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola commerciale pareggiata « Pietro Sella » in Mosso Santa Maria è trasformata in Regia scuola commerciale con triennio preparatorio e sarà governata con le disposizioni sancite dal R. decreto 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento della Regia scuola commerciale « Pietro Sella » in Mosso Santa Maria:

il Ministero dell'economia nazionale, con annue lire 46,000;

la provincia di Novara, con annue L. 3000;

la Camera di commercio ed industria di Torino, con annue L. 3000;

il comune di Trivero, con annue L. 1000;

l'Ente « Scuola ritiro delle figlie » in Mosso Santa Maria mediante il reddito del lascito Pietro Sella, con annue lire 2500;

l'Associazione per l'incremento dell'istruzione professionale nel Biellese, mediante l'usufrutto di un capitale costituito da titoli del debito pubblico italiano del valore nominale di L. 150,000, con annue L. 7500;

l'Associazione dell'industria laniera italiana, mediante l'usufrutto di un capitale costituito da titoli del debito pubblico italiano del valore nominale di L. 40,000, con annue L. 2000;

l'Associazione pro Scuola Pietro Sella, mediante l'usufrutto di un capitale costituito da titoli del debito pubblico italiano del valore nominale di L. 300,000, con annue lire 15,000;

l'Associazione industriale Valle Strona, mediante l'usufrutto di un capitale costituito da titoli del debito pubblico italiano del valore nominale di L. 40,000, con annue L. 2000;

il comune di Mosso Santa Maria provvedendo alle spese per l'illuminazione, il riscaldamento e la fornitura di acqua occorrenti alla Scuola.

Inoltre l'Ente « Scuola ritiro delle figlie » in Mosso Santa Maria deve fornire alla Scuola la sede.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione della Regia scuola commerciale Pietro Sella in Mosso Santa Maria si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno della provincia di Novara, della Camera di commercio ed industria di Torino, del comune di Trivero, dell'Ente « Scuola ritiro delle figlie » di Mosso Santa Maria, dell'Associazione per l'incremento dell'istruzione professionale nel Biellese, dell'Associazione dell'industria laniera italiana, dell'Associazione pro Scuola commerciale Pietro Sella, dell'Associazione industriale Valle Strona e del comune di Mosso Santa Maria. Potranno anche avere un delegato quegli Enti che si obbligano a corrispondere un contributo annuo fisso che raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà con decreto Ministeriale alla formazione della pianta organica della Scuola entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 5.

Per curare la trasformazione della Scuola potrà essere nominato, con decreto Ministeriale, un Commissario governativo che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione, composto in conformità dell'art. 3. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 138. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 729.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1925, n. 451.

Istituzione in Firenze dei Collegi di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, fisiche, fisico-chimiche ed affini, del legno e della paglia, ed alimentari ed affini.

N. 451. Regio decreto 22 febbraio 1925, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono istituiti in Firenze a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, i seguenti Collegi di probiviri in sostituzione di quelli, con identica competenza sia per materia che per territorio, istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovano in condizione di poter funzionare:

1° per le industrie metallurgiche e meccaniche con giurisdizione sul territorio dei comuni di Firenze e Signa;

2° per le industrie fisiche, fisico-chimiche ed affini con giurisdizione sul territorio dei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio;

3° per le industrie del legno e della paglia con giurisdizione sul territorio dei comuni di Firenze, Prato, Signa, Lastra a Signa, Bagno a Ripoli, Fiesole, Brozzi, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino;

4° per le industrie alimentari ed affini con giurisdizione sul territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Brozzi, Campi

Bisenzio, Carmignano, Casellina e Torri, Castelfiorentino, Certaldo, Cutigliano, Empoli, Firenze, Fiesole, Figline Valdarno, Fucecchio, Galluzzo, Greve, Lastra a Signa, Pistoia, Pontassieve, Prato, San Marcello Pistoiese, Santa Croce sull'Arno, Sesto Fiorentino e Signa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1925.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925.

Proroga di poteri del Regio commissario per la Cassa di risparmio di Castelfidardo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1924, col quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Castelfidardo e nominato Regio commissario il cav. uff. ragioniere Vincenzo Gambini Rossano;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, col quale i poteri del predetto Regio commissario furono prorogati;

Visto l'art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sulle Casse di risparmio;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente l'amministrazione straordinaria dell'Istituto stesso;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Castelfidardo, cav. uff. rag. Vincenzo Gambini Rossano, sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e non oltre il 30 giugno 1925.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di San Salvatore Monferrato (Alessandria), di Arcade (Treviso), di Tortona (Alessandria), di Campoli Appennino (Caserta) e di Pollena Trocchia (Napoli).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 marzo 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di San Salvatore Monferrato, come è stato rilevato da recenti accertamenti, ha svolto un'azione irregolare ed ispirata ad evidenti criteri di partigianeria, determinando con ciò nella popolazione un vivo fermento che fa temere gravi perturbamenti.

In tale situazione, oltre che per le irregolarità amministrative accertate, anche per prevalenti ragioni di ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Bottazzi rag. Paolo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arcade, in provincia di Treviso.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Arcade, sorta dalle elezioni del luglio 1924, di seguito alle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri sui venti assegnati per legge al Comune, trovasi nella impossibilità di funzionare, per cui il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

Poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico locale non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mentre, d'altra parte, la necessità di porre riparo al disordine riscontrato nella civica azienda, con un periodo di gestione straordinaria, richiede più radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arcade, in provincia di Treviso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Vincenzo Ragusa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Co-

mune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 marzo 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tortona, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Tortona, come è stato accertato da una recente inchiesta, ha svolto un'azione deficiente, partigiana ed illegale, che ha condotto la civica azienda ad uno stato di grave disordine e determinato nell'ambiente locale un profondo fermento. Il Prefetto, in vista della tensione degli animi, che minacciava di provocare gravi perturbamenti, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva a sensi dell'art. 105 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, affidando la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Ulteriori accertamenti da questo esperiti hanno confermato le risultanze dell'inchiesta; gravi irregolarità e abusi sono stati accertati nella concessione di forniture e di lavori a trattativa privata, senza la necessaria autorizzazione e senza che fosse stata prestata alcuna cauzione, e nelle alienazioni di immobili di proprietà comunale, stipulate in opposizione alle disposizioni di legge e financo senza perizia. Inoltre gli amministratori hanno preso parte diretta e indiretta in appalti e in forniture del Comune, liquidando i relativi rilevanti compensi prima ancora che le deliberazioni fossero state adottate o vistate dall'autorità di vigilanza o intervenendo col voto nelle deliberazioni stesse. I posti vuoti d'organico sono stati irregolarmente coperti, senza il prescritto concorso, con nomine provvisorie di persone spesso sfornite dei voluti requisiti e in gran parte congiunte degli amministratori.

Le risultanze delle cennate indagini sono state dal Prefetto comunicate all'autorità giudiziaria, riscontrandosi in alcuni degli addebiti gli estremi dei reati previsti dall'art. 175 del Codice penale.

In tale situazione, poichè la reintegrazione in carica dell'attuale Amministrazione, data la persistente tensione degli animi, non potrebbe avvenire senza grave pericolo per l'ordine pubblico, mentre, d'altro canto, appare necessario provvedere alla riorganizzazione della civica azienda con un periodo di gestione straordinaria, tenuto conto anche che la rappresentanza elettiva, per dimissioni, ha perduto un terzo dei suoi componenti, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tortona, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Corrado Della Valle è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Campoli Appennino, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Gravi dissensi manifestatisi nella compagine dei partiti, che nelle elezioni del settembre 1923 avevano avuto la prevalenza, hanno determinato la scissione dell'Amministrazione comunale di Campoli Appennino in due gruppi antagonistici, di forze pressochè equivalenti, e provocato nell'ambiente locale un profondo fermento, il quale ha già dato luogo a pubbliche manifestazioni.

Il Prefetto, riuscito infruttuoso ogni tentativo di conciliazione fra le parti in contrasto, per assicurare il normale funzionamento del Comune, e in vista della tensione degli animi che minacciava gravi perturbamenti, ha dovuto affidare la provvisoria amministrazione dell'Ente ad un suo Commissario.

Permanendo tale situazione, si rende pertanto indispensabile, per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campoli Appennino, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Alberto De Angelis è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 19 marzo 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli.

MAESTÀ,

Profondi dissensi, da tempo manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Pollena Trocchia, hanno determinato la paralisi della vita municipale, per cui il Prefetto, non essendo stato, fra l'altro, convocato nell'intera sessione autunnale dell'anno decorso il Consiglio comunale, ridotto per dimissioni ed altre cause ad undici componenti sui quindici assegnati al Comune, ha dovuto affidare la provvisoria amministrazione dell'Ente ad un suo Commissario.

Le indagini da questo eseguite hanno rilevato l'abbandono dei servizi pubblici, il disordine degli uffici, il grave dissesto finanziario del Comune, particolarmente determinato dalla insufficiente imposizione tributaria e dalla insincerità dei bilanci. Le esigenze di cassa, per l'assoluta mancanza di fondi, sono state fronteggiate distraendo i depositi cauzionali a garanzia di appalti, e mediante anticipazioni da parte dell'assuntore daziario. Irregolarità e abusi sono stati accertati nella compilazione delle matricole delle tasse.

Tale situazione ha avuto profonda ripercussione nell'ambiente locale, determinando nella popolazione contrasti e vivo fermento, che minaccia, a causa della tensione degli animi, di provocare gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere alla riorganizzazione della civica azienda con un periodo di gestione straordinaria, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. De Fortis Enrico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale estera denominata « Célestins ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 11 aprile 1923, n. 12, la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de Vichy-Etat è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Célestins » dell'acqua minerale naturale estera che sgorga dalla sorgente « Célestins » in Vichy (Allier - Francia) e di cui la Compagnia suddetta è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della capacità di circa un litro, mezzo litro e un quarto di litro, di vetro color verde chiaro, della forma conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy, chiuse con tappo Couronne, che comprende, in una capsula metallica, un disco di sughero avvolto in una foglia di stagno puro. Sulla capsula metallica è impresso il nome della sorgente.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 220×110 circa per le bottiglie da litro, di mm. 176×97 circa per quelle da mezzo e di mm. 155×82 circa per quelle da un quarto.

Sull'etichetta sono delimitati da righe nere, nel senso della lunghezza, due rettangoli principali, che, nelle etichette grandi, hanno le dimensioni di mm. 211×77 e 211×20. Nel rettangolo superiore è impresso su due righe, a grandi caratteri a tinta turchiniccia « Propriété Contrôle de l'Etat ».

Soprastampata a tali parole, in un rettangolo centrale delle dimensioni di mm. 111×70, spicca in nero una veduta panoramica dello stabilimento termale di Vichy, sormontata dalla dicitura « Etablissement Thermal de Vichy - Propriété de l'Etat ». La parola Vichy è scritta a lettere nere piene, alte mm. 10 e larghe mm. 3. A sinistra di detto rettangolo vi sono alcune indicazioni su altri prodotti dello stabilimento (sali per pastiglie e compresse e per bagni); a destra i risultati delle analisi batteriologica e chimica.

Nel rettangolo inferiore in uno spazio nero delle dimensioni di mm. 82×15 spicca in caratteri bianchi il nome della sorgente (Célestins) e, negli spazi bianchi residuati lateralmente sono inscritte le principali indicazioni dell'acqua.

Sul bordo superiore dell'etichetta, sono inseriti, fuori quadro, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita in Italia, il tutto conforme all'esemplare allegato.

I rettangoli ed i caratteri delle etichette per bottiglie da mezzo e da un quarto di litro sono proporzionalmente ridotti.

Ogni bottiglia porta poi attaccata alla parte spiovente del collo un bollo turchino del diametro di mm. 40 per le bottiglie da un litro e da mezzo litro, e di mm. 31 per le altre, sul quale è impresso a caratteri bianchi « Vichy-Etat ».

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale estera denominata « Hôpital ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 11 aprile 1923, n. 13, la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de Vichy-Etat è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Hôpital » dell'acqua minerale naturale estera che sgorga dalla sorgente « Hôpital » in Vichy (Allier - Francia) e di cui la Compagnia suddetta è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della capacità di circa un litro, mezzo litro e un quarto di litro, di vetro color verde chiaro, della forma conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy, chiuse con tappo Couronne, che comprende, in una capsula metallica, un disco di sughero avvolto in una foglia di stagno puro. Sulla capsula metallica è impresso il nome della sorgente.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 220×110 circa per le bot-

tiglie da litro, di mm. 176×97 circa per quelle da mezzo e di mm. 155×82 circa per quelle da un quarto.

Sull'etichetta sono delimitati da righe nere, nel senso della lunghezza, due rettangoli principali, che, nelle etichette grandi, hanno le dimensioni di mm. 211×77 e 211×20. Nel rettangolo superiore è impresso su due righe, a grandi caratteri a tinta turchiniccia « Propriété - Contrôle de l'Etat ».

Soprastampata a tali parole, in un rettangolo centrale delle dimensioni di mm. 111×70, spicca in nero una veduta panoramica dello stabilimento termale di Vichy, sormontata dalla dicitura « Etablissement Thermal de Vichy - Propriété de l'Etat ». La parola Vichy è scritta a lettere nere piene alte mm. 10 e larghe mm. 3. A sinistra di detto rettangolo vi sono alcune indicazioni su altri prodotti dello stabilimento (sali per pastiglie e compresse e per bagni); a destra i risultati delle analisi batteriologica e chimica.

Nel rettangolo inferiore in uno spazio nero delle dimensioni di mm. 82×15 spicca in caratteri bianchi il nome della sorgente (Hôpital) e, negli spazi bianchi residuati lateralmente, sono inserite le principali indicazioni dell'acqua.

Sul bordo superiore dell'etichetta, sono inseriti, fuori quadro, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita in Italia, il tutto conforme all'esemplare allegato.

I rettangoli ed i caratteri delle etichette per bottiglie da mezzo e da un quarto di litro sono proporzionalmente ridotti.

Ogni bottiglia porta poi attaccata alla parte spiovente del collo un bollo turchino del diametro di mm. 40 per le bottiglie da un litro e da mezzo litro, e di mm. 31 per le altre, sul quale è impresso a caratteri bianchi « Vichy-Etat ».

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale estera denominata « Grande Grille ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 11 aprile 1923, n. 14, la Compagnie Fermière de l'Etablissement Thermal de Vichy-Etat è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Grande Grille » dell'acqua minerale naturale estera che sgorga dalla sorgente « Grande Grille » in Vichy (Allier - Francia) e di cui la Compagnia suddetta è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della capacità di circa un litro, mezzo litro e un quarto di litro, di vetro color verde chiaro, della forma conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy, chiuse con tappo Couronne, che comprende, in una capsula metallica, un disco di sughero avvolto in una foglia di stagno puro. Sulla capsula metallica è impresso il nome della sorgente.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 220×110 circa per le bottiglie da litro, di mm. 176×97 circa per quelle da mezzo e di mm. 155×82 circa per quello da un quarto.

Sull'etichetta sono delimitati da righe nere, nel senso della lunghezza, due rettangoli principali, che, nelle etichette grandi, hanno le dimensioni di mm. 211×77 e 211×20. Nel rettangolo superiore è impresso su due righe, a grandi caratteri a tinta turchiniccia « Propriété - Contrôle de l'Etat ».

Soprastampata a tali parole, in un rettangolo centrale delle dimensioni di mm. 111×70, spicca in nero una veduta panoramica dello stabilimento termale di Vichy, sormontata dalla dicitura « Etablissement Thermal de Vichy - Propriété de l'Etat ». La parola Vichy è scritta a lettere nere piene alte mm. 10 e larghe mm. 3. A sinistra di detto rettangolo vi sono alcune indicazioni su altri prodotti dello stabilimento (sali per pastiglie e compresse o per bagni); a destra i risultati delle analisi batteriologica e chimica.

Nel rettangolo principale inferiore in uno spazio nero delle dimensioni di mm. 82×15 spicca a caratteri bianchi il nome della sorgente (Grande Grille) e negli spazi bianchi residuati lateralmente sono inserite le principali indicazioni dell'acqua.

Sul bordo superiore dell'etichetta, sono inseriti, fuori quadro, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita in Italia, il tutto conforme all'esemplare allegato.

I rettangoli ed i caratteri delle etichette per bottiglie da mezzo e da un quarto di litro sono proporzionalmente ridotti.

Ogni bottiglia porta poi attaccata alla parte spiovente del collo un bollo turchino del diametro di mm. 40 per le bottiglie da un litro e da mezzo litro, e di mm. 31 per le altre, sul quale è impresso a caratteri bianchi « Vichy-Etat ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

27ª Estrazione delle obbligazioni pel risanamento della città di Napoli.

Si notifica che nel giorno di sabato 16 maggio 1925, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 27ª estrazione delle obbligazioni create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, seria 3ª, pel risanamento della città di Napoli relativa alle serie 3ª, 4ª, 7ª ed 8ª attualmente vigenti.

Le obbligazioni da estrarsi sono del quantitativo stabilito dalle rispettive tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili al 1° luglio p. v.

Roma, 24 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

3° Avviso di smarrimento di cedola.

E' stato denunciato lo smarrimento della cedola 1° gennaio 1925 annessa alla ricevuta provvisoria n. 3015 rilasciata dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma il 15 dicembre 1924 al sig. Arturo Bompiani fu Gaetano, per il deposito di 3 cartelle del consolidato 3.50 % dell'importo di L. 1750 di rendita.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento dell'importo della cedola suddetta all'esibitore della relativa ricevuta provvisoria con quietanza su apposito modulo.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati par operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1038 — Data della ricevuta: 21 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Marotta Virginia fu Cesare — Titoli del Debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 360 prestito nazionale 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201-109 — Data della ricevuta: 8 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: — Gasperoni Ugo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 98 consolidato 3,50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente av-

viso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 587 — Data della ricevuta: 2 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Gerosa Ercole fu Edoardo, per conto della Cassa cooperativa di prestito Isorella-Visano in Isorella (Brescia) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 13 — Ammontare della rendita L. 8250 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data della ricevuta: 10 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Sac. Tosorati Pietro, per conto della chiesa parrocchiale di Chiasiellis — Titoli del debito pubblico nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 3,50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 561 — Data della ricevuta 13 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Francesco avvocato De Santis — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 427 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 90

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	126 70	Belgio	123 30
Londra	117 343	Olanda	9 77
Svizzera	472 22	Pesos oro	21 05
Spagna	347 64	Pesos carta	9 35
Berlino (marco oro)	5 785	New-York	24 383
Vienna (Shilling)	3 42	Russia	123 —
Praga	72 50	Belgrado	39 —
Dollaro canadese	23 345	Budapest	0 034
Romania	11 60	Oro	470 48

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 66
	3.50 % » (1902)	74 75
	3.00 % lordo	52 50
	5.00 % netto	97 78
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 86

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso il Regio Istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di « Coltivazioni speciali » presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico, per ciascun concorso, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 giugno 1925 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto sui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica o giudiziaria: quelli di cui alle lettere b), c), d), e), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere b), c), d), e), f), g), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 31 ottobre 1924.

Il direttore: A. MENOZZI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.